

STUDIO LEGALE TURCO

VIALE G. ROSSINI 9

00198 ROMA

TEL. (+39) 06 80 88 244/6/7

FAX (+39) 06 80 88 980

E-mail: studioturco@tiscalinet.it

www.studioturco.it

15 febbraio 2016

Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare
Direzione Generale per
le Valutazioni e le
Autorizzazioni Ambientali
Via Cristoforo Colombo 44
00147 Roma
PEC: DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

e p.c.

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
e del Turismo
Direzione Generale per il paesaggio,
le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea
Servizio IV Tutela e qualità del paesaggio
Via di San Michele 22
00153 Roma
PEC: mbac-dg-pbaac.servizio4@mailcert.beniculturali.it

Oggetto: (ID_VIP: 2872) (ID_VIP: 2873) (ID_VIP: 2874) (ID_VIP: 2875)
(ID_VIP: 2876). Global MED, LLC ("Global MED").

Istanze di Valutazione d'Impatto Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006
relative ai permessi di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in mare
convenzionalmente denominati "d 85 F.R-.GM", "d 86 F.R-.GM", "d 87 F.R-
.GM", "d 89 F.R-.GM", "d 90 F.R-.GM". Controdeduzioni di natura giuridica
alle "osservazioni" del pubblico.

<u>INDICE</u>	<u>PAGINA</u>
PREMESSA	3
1. OSSERVAZIONI DEL DOTT. GUIDO PIETROLUONGO ALLE ISTANZE "d 85 F.R-.GM", "d 86 F.R-.GM", "d 87 F.R-.GM", "d 89 F.R-.GM", "d 90 F.R-.GM", E DOCUMENTO ALLEGATO CONDIVISO DA 17 "ASSOCIAZIONI ED ENTI"	5
1.1. La tesi della "incompatibilità" delle attività di ricerca e di coltivazione di idrocarburi con l'ecosistema marino	6
1.2. La tesi della sussistenza di automatismo tra ricerca e produzione di idrocarburi che imporrebbe il diniego di autorizzazione delle attività	7
1.3. La tesi della necessaria adozione del "principio della precauzione" a tutela dei cetacei	8
1.3.1 La valenza giuridica dei "Principi" della "Dichiarazione di Rio"	9
1.3.2 La corretta lettura del "Principio 15" della "Dichiarazione di Rio"	9
1.4. La tesi dell'inadeguatezza degli studi sull'impatto dell'"airgun" sui cetacei	10
1.4.1 Le Linee guida ACCOBAMS	11
1.4.2 Le Linee guida JNCC	12

STUDIO LEGALE TURCO

1.4.3	Il Progetto CIBRA	14
1.4.4	Il Rapporto ISPRA	15
2.	OSSERVAZIONI DELLA DOTT.SSA ROSELLA CERRA E DEL DOTT. GIUSEPPE FERRARO ALLE ISTANZE "d 85 F.R-.GM", "d 86 F.R-.GM", "d 87 F.R-.GM" PER CONTO DI 20 "ASSOCIAZIONI E COMITATI"	16
2.1.	Sulla credibilità delle tesi dei Dottori Cerra/Ferraro e sulle loro artefatte citazioni di documenti internazionali e nazionali	17
2.2.	Il preteso diniego dei permessi di ricerca in ossequio al "principio della precauzione"	18
2.3.	La pretesa "malafede" od "inconsapevolezza" della Global MED in merito al "titolo concessorio unico"	19
2.4.	La pretesa "molta prossimità" delle aree richieste dalla Global MED al SIN di Crotone - Cassano e Cerchiara	20
2.5.	La tesi sulla "subsidenza" e l'"attività estrattiva"	21
2.6.	La tesi sul "rischio sismico" ed il "Rapporto ICHESE" ed il "Rapporto Cavone"	22
2.7.	La tesi del "sussidio indiretto" dello Stato alle "compagnie petrolifere per la pretesa inadeguatezza delle "royalties" e della "irrisorietà" dei "canoni"	24
2.8.	La tesi che "l'estrazione di idrocarburi è un affare per l'industria petrolifera ma non per lo Stato, le Regioni ed i Comuni"	26
2.9.	La tesi del "rischio per il patrimonio archeologico"	28
2.10.	La tesi della "incompatibilità" della "indagine sismica" con le "aree di deposito di ordigni inesplosi, di armi chimiche e di rifiuti tossici presenti nel fondale marino del Golfo di Taranto"	29
2.11.	La tesi dell'"irrisorietà" della potenziale produzione di idrocarburi in Italia, considerando il "fabbisogno energetico nazionale"	30
2.12.	La tesi della "mancanza di sufficienti studi" sugli "effetti del suono emesso dagli airgun sugli animali in sovrapposizione a quelli già esistenti dei suoni sonar dovuti ad esercitazioni militari"	31
3.	OSSERVAZIONI DELL'AVV. GIOVANNA BELLIZZI ALLE ISTANZE "d 85 F.R-.GM", "d 86 F.R-.GM", "d 87 F.R-.GM" PER "COMITATO MEDITERRANEO NO TRIV DI POLICORO (MT)"	32
3.1.	La pretesa violazione di legge per pubblicazione del progetto sulla stampa senza "informazione sugli impatti" ambientali	32
3.2.	La pretesa violazione di legge per non aver pubblicato "i dati relativi alle polizze assicurative e fideiussorie"	32
3.3.	Il preteso illegittimo consenso alla indagine sismica senza l'obbligo della presenza di rappresentanti della Soprintendenza ai Beni Archeologici	32
4.	LE DUE OSSERVAZIONI DEL DOTT. VINCENZO GARRUBA ALLE ISTANZE "d 85 F.R-.GM", "d 86 F.R-.GM", "d 87 F.R-.GM"	33
4.1.	La tesi delle percentuali delle royalties e degli aventi diritto e delle finalità del loro utilizzo ex lege	34
4.2.	La tesi secondo cui le aree richieste da Global MED sarebbero oggetto di divieto ex art. 35 del D.L. 83/2012	35
5.	OSSERVAZIONI DEL DOTT. ANTONIO GABELLONE PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI LECCE ALLE ISTANZE "d 89 F.R-.GM", "d 90 F.R-.GM"	35
5.1.	La tesi secondo cui "il parere di compatibilità ambientale" non deve prescindere dalla valutazione delle successive fasi della perforazione e della "estrazione" di idrocarburi	36
5.2.	La tesi secondo cui l'uso dell'"airgun" giustifica la contrarietà alle prospezioni	36

STUDIO LEGALE TURCO

5.3.	La tesi secondo cui l'area marina protetta Porto Cesareo sarebbe "prossima al sito di prospezione"	36
5.4.	La tesi della "enorme contraddizione" del MATTM che autorizza indagini sismiche e persegue gli obiettivi della Direttiva 2008/56/CE sulla strategia per l'ambiente marino	37
6.	OSSERVAZIONI DELLA DOTT.SSA ROSELLA CERRA E DEL DOTT. GIUSEPPE FERRARO ALLE ISTANZE "d 89 F.R-.GM", "d 90 F.R-.GM" PER CONTO DI 5 "ASSOCIAZIONI E COMITATI"	38
7.	PARERE DEL COMITATO VIA ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE PUGLIA IN MERITO ALLE ISTANZE "d 89 F.R-.GM" E "d 90 F.R-.GM"	38
7.1.	La tesi della necessaria adozione del "principio di precauzione" in relazione ai "cetacei e rettili marini" e per l'uso dell'"airgun"	38
7.2.	La tesi della mancata dimostrazione della "storia operativa" della Global MED "anche in altri contesti geografici" e sulla "genericità" del "piano di monitoraggio e di gestione delle emergenze"	39
7.2.1.	La "storia operativa"	39
7.2.2.	Il "piano di monitoraggio e gestione delle emergenze"	
7.3.	La tesi secondo cui l'indagine sismica vada inibita in quanto "l'area di intervento" è "prossima" ad una "zona dichiarata Fishery Restricted Area (FRA)"	40
7.4.	La tesi secondo cui "l'area oggetto di indagine rientra all'interno di una zona ampia: SPAMI, Convenzione di Barcellona, EBSA, Convenzione sulla biodiversità"	41
7.4.1.	Convenzione di Barcellona e SPAMI	41
7.4.2.	Convenzione sulla diversità biologica	42
7.4.3.	EBSA	42
7.5.	La tesi della "mancanza di una valutazione cumulativa dei possibili effetti" dei progetti della Global MED, secondo "il disposto dell'art. 3 c. 1 lettera c) del D.Lgs. 152/2006 nonché della sentenza 1341 del 14.7.2001 del TAR di Lecce"	43
7.5.1.	L'art. 3, comma 1, lettera c del D.Lgs. 152/2006	43
7.5.2.	La sentenza del 14.7.201 del TAR Lecce	43

PREMESSA

Prima di entrare nel merito delle singole "osservazioni", va fatta una necessaria premessa sulla tempestività di presentazione delle stesse.

Sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare ("MATTM"), sezione Valutazioni Ambientali VAS - VIA, è indicato come termine per la presentazione delle osservazioni del pubblico sul progetto ripubblicato, il 19 ottobre 2015.

Il comma 9-bis dell'art. 24 rubricato "Consultazione" del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante "Norme in materia ambientale" (di seguito "Codice dell'ambiente" o "D.Lgs. 152/2006"), prevede che:

L'autorità competente, ove ritenga che le modifiche apportate siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone che il proponente ne depositi copia e ... contestualmente, dia avviso dell'avvenuto deposito ... Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del progetto emendato, ... chiunque abbia interesse può ... presentare proprie osservazioni.

Le integrazioni della Global MED sono state pubblicate il 5 agosto 2015 sul "Corriere della Sera", su "La Gazzetta del Mezzogiorno" e sulla "Gazzetta del Sud". Pertanto, il termine per la presentazione di osservazioni del pubblico sul progetto ripubblicato è il 5 ottobre 2015 (ovvero 60 giorni dal 5 agosto 2015 e non il 19 ottobre 2015, come erroneamente indicato sul sito web del MATTM.

STUDIO LEGALE TURCO

Sono state presentate al MATTM le 9 osservazioni qui elencate:

Istanze "d 85 F.R.-GM", "d 86 F.R.-GM" e "d 87 F.R.-GM"

	Osservazioni di	Data presentazione al MATTM	Pag.
1	1) Dott. Guido Pietroluongo e documento allegato, condiviso da: 2) Prof.ssa Maria Rita D'Orsogna, California State University at Northridge; 3) ENPA Ente Nazionale Protezione Animali; 4) Animalisti Italiani ONLUS; 5) Sea Sheperd Conservation Society Italy; 6) The Black Fish; 7) Centro Studi Cetacei; 8) Ketos; 9) Aeolian Dolphin Research; 10) Centro Ricerca Cetacei; 11) Prof. Franco Tassi, Comitato Parchi Italia; 12) Federazione Nazionale Pro Natura; 13) Pro Natura Mare Nostrum; 14) Bottlenose Dolphin Research Institute; 15) Istituto per gli Studi sul Mare; 16) LIDA Lega Italiana dei Diritti dell'Animale; 17) OCEANA Europe; 18) PROMAR Programa en Defensa de la Fauna Marina	23 settembre 2015	41
2	1) Dott.ssa Rossella Cerra e 2) Dott. Giuseppe Ferraro per: 3) R.A.S.P.A. - Rete delle Associazioni delle Sibaritide e del Pollino per l'Autotutela; 4) "Comitato Abruzzese per la Difesa dei Beni Comuni - Coordinamento Nazionale NO TRIV - Sezione Abruzzo"; 5) Wwf-Calabria; 6) Wwf-Basilicata; 7) Associazione "I Briganti"; 8) Forum "Stefano Gioia" - Castrovillari; 9) Comitato "No-Centrale Sorbo San Basile; 10) Coordinamento Zonale Basso Ionio Catanzarese; 11) Unione Mediterraneo-Calabria; 12) Vas (Verdi-Ambiente-Società); 13) Associazione "Il Riccio" - Castrovillari; 14) Italia Nostra-Calabria; 15) Coordinamento Territoriale No Rigassificatore-Calabria-Gioia Tauro; 16) Sos Mediterraneo; 17) Usb (Unione Sindacale di Base)-Calabria; 18) Confimpresa-Campania; 19) Man (Associazione Mediterranea Per la Natura); 20) Fabbrikando l'Avvenire; 21) Cgil Calabria e; 22) Cgil Crotona".	19 ottobre 2015	68
3	Avv. Giovanna Bellizzi per "Comitato MEDITERRANEO NO TRIV di Policoro (MT)"	20 ottobre 2015	10
4	Dott. Vincenzo Garrubba	20 ottobre 2015	218
5	Dott. Vincenzo Garrubba	18 novembre 2015	8
			345

Istanze "d 89 F.R.-GM" e "d 90 F.R.-GM"

STUDIO LEGALE TURCO

	Dott. Guido Pietroluongo	23 settembre 2015	Vedi n. 1	
6	Dott. Antonio Gabellone Presidente della Provincia di Lecce	15 ottobre 2015	6	
7	1) Dott. Rossella Cerra e 2) Dott. Giuseppe Ferraro per: 3) "Comitato Abruzzese per la Difesa dei Beni Comuni Coordinamento Nazionale NO TRIV - Sezione Abruzzo"; 4) R.A.S.P.A. - Rete delle Associazioni della Sibaritide e del Pollino per l'Autotutela; 5) SOS Mediterraneo; 6) Unione Mediterranea; 7) Forum Ambientalista Puglia.	20 ottobre 2015	73	
8	Regione Puglia	25 novembre 2015	47	
				126
			Totale pagine	471

Pertanto, delle 9 osservazioni presentate al MATTM, soltanto la prima è nei termini.

Tuttavia, pur se con riserva, esamineremo le osservazioni e, se necessario, ci limiteremo a rinviare alle controdeduzioni di natura giuridica (All. 4), presentate al MATTM il 13 luglio 2015, qualora le "nuove" osservazioni riflettessero tematiche già esaminate.

1. OSSERVAZIONI DEL DOTT. GUIDO PIETROLUONGO ALLE ISTANZE "d 85 F.R.-GM", "d 86 F.R.-GM", "d 87 F.R.-GM", "d 89 F.R.-GM", "d 90 F.R.-GM", E DOCUMENTO ALLEGATO CONDIVISO DA 17 "ASSOCIAZIONI ED ENTI".

Va preliminarmente rilevato che, come evidenziato dalla nota di trasmissione via PEC al MATTM del 23 settembre 2015, il Dott. Pietroluongo sostiene che la sua osservazione (di seguito "Osservazione") sarebbe stata resa "ai sensi dell'art. 6, comma 9 della legge 8 luglio 1986, n. 349". Purtroppo l'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale", è stato abrogato dall'art. 36, comma 2 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" (di seguito "Codice dell'ambiente"). Pertanto, l'Osservazione del Dott. Pietroluongo sarebbe "irricevibile" da parte del MATTM, in quanto fondata su una norma inesistente.

Va anche preliminarmente evidenziato che, a pag. 1 dell'Osservazione, il Dott. Pietroluongo si qualifica "Medico, veterinario, Cetologo esperto di impatti ambientali" e che a pag. 3 attesta:

In allegato inoltre è presente un documento (con relativa bibliografia), tradotto in diverse lingue, firmato dalle principali Associazioni ed Enti di ricerca italiani ed internazionali che si occupano di ambiente, ecosistema marino, diritti degli animali, Biodiversità e Cetacei dal titolo: "Offshore Oil Exploration in the Mediterranean Sea and impact on the marine ecosystem and on Cetaceans' life"¹.

Va anche evidenziato che, dette "Associazioni ed Enti" non possono aver "firmato" il documento allegato (di seguito "Allegato"), quali coautori, in quanto il Dott. Pietroluongo ne rivendica la paternità, quale "author. Pertanto, dette "Associazioni ed Enti" possono aver soltanto autorizzato il Dott. Pietroluongo a spendere il proprio nome a titolo di "condivisione" del contenuto dell'Allegato. A pag. 10 dell'Allegato sono quindi elencate, secondo il Dott. Pietroluongo, le 17 "principali Associazioni ed Enti di ricerca italiani ed internazionali che si

¹ Il titolo del documento allegato all'Osservazione del Dott. Pietroluongo (tradotto dall'inglese in italiano) è: "Ricerca petrolifera nel Mar Mediterraneo ed impatto sull'ecosistema marino e sulla vita dei cetacei".

STUDIO LEGALE TURCO

occupano di ambiente, ecosistema marino, diritto degli animali, Biodiversità e Cetacei":

- 1) Dott. Guido Pietroluongo
- 2) Prof.ssa Maria Rita D'Orsogna, California State University at Northridge;
- 3) ENPA Ente Nazionale Protezione Animali;
- 4) Animalisti Italiani ONLUS;
- 5) Sea Sheperd Conservation Society Italy;
- 6) The Black Fish;
- 7) Centro Studi Cetacei;
- 8) Ketos;
- 9) Aeolian Dolphin Research;
- 10) Centro Ricerca Cetacei;
- 11) Prof. Franco Tassi, Comitato Parchi Italia;
- 12) Federazione Nazionale Pro Natura;
- 13) Pro Natura Mare Nostrum;
- 14) Bottlenose Dolphin Research Institute;
- 15) Istituto per gli Studi sul Mare;
- 16) LIDA Lega Italiana dei Diritti dell'Animale;
- 17) OCEANA Europe;
- 18) PROMAR Programa en Defensa de la Fauna Marina

Pertanto le presenti controdeduzioni, focalizzando sull'Osservazione e sull'Allegato, saranno di fatto rivolte ad un totale di 18 destinatari: il Dott. Pietroluongo e le 17 "Associazioni ed Enti" che condividono le sue tesi.

1.1. La tesi della incompatibilità delle attività di ricerca e di coltivazione di idrocarburi con l'ecosistema marino.

Attesta il Dott. Pietroluongo:

(Pag. 3) Nella presente Osservazione viene analizzato sotto vari aspetti l'impatto da parte delle attività minerarie relative al settore idrocarburi liquidi e gassosi in tutte le loro fasi a mare (offshore) ... nei confronti dell'ecosistema marino con particolare attenzione verso i Cetacei ...

(Pag. 24) In conclusione con questa osservazione si vuole cercare di mostrare come le attività minerarie siano incompatibili con la vita dei Cetacei, specie di particolare importanza per la salvaguardia, protezione e conservazione della Biodiversità ...

La succitata tesi si trova in stridente contrasto con la normativa europea in materia ed, in particolare da ultimo, con la Direttiva 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014 "che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo" (di seguito "Direttiva 2014/89/UE").

La "ratio" della Direttiva 2014/89/UE è contenuta principalmente nel "Considerando 1" del seguente tenore:

(1) Il rapido ed elevato incremento della domanda di spazio marittimo per scopi diversi, come gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, la prospezione e lo sfruttamento di petrolio e gas naturale, il trasporto marittimo e le attività di pesca, la conservazione degli ecosistemi e della biodiversità, l'estrazione di materie prime, il turismo, gli impianti di acquacoltura e il patrimonio culturale sottomarino, nonché le molteplici pressioni sulle risorse costiere richiedono una strategia integrata di pianificazione e di gestione.

Nell'art. 5, rubricato "Obiettivi di pianificazione dello spazio marittimo", la Direttiva prevede che:

STUDIO LEGALE TURCO

1. In sede di elaborazione e attuazione della pianificazione dello spazio marittimo, gli Stati membri tengono in considerazione gli aspetti economici, sociali e ambientali al fine di sostenere uno sviluppo e una crescita sostenibili nel settore marittimo, applicando un approccio ecosistemico, e di promuovere la coesistenza delle pertinenti attività e dei pertinenti usi.

2. Mediante i rispettivi piani di gestione dello spazio marittimo, gli Stati membri mirano a contribuire allo sviluppo sostenibile dei settori energetici del mare, dei trasporti marittimi e del settore della pesca e dell'acquacoltura, per la conservazione, la tutela e il miglioramento dell'ambiente, compresa la resilienza all'impatto del cambiamento climatico. Gli Stati membri possono inoltre perseguire altri obiettivi, quali la promozione del turismo sostenibile e l'estrazione sostenibile delle materie prime.

Nel secondo comma dell'art. 8, rubricato "Elaborazione di piani di gestione dello spazio marittimo", la Direttiva 2014/89/UE prevede che:

Gli Stati membri prendono in considerazione le pertinenti interazioni delle attività e degli usi. Fatte salve le competenze degli Stati membri, le attività, gli usi e gli interessi possibili possono includere:

- zone di acquacoltura;
- zone di pesca,
- impianti e infrastrutture per la prospezione, lo sfruttamento e l'estrazione di petrolio, gas e altre risorse energetiche, di minerali e aggregati e la produzione di energia da fonti rinnovabili,
- rotte di trasporto marittimo e flussi di traffico,
- zone di addestramento militare,
- siti di conservazione della natura e di specie naturali e zone protette,
- zone di estrazione di materie prime,
- la ricerca scientifica,
- tracciati per cavi e condutture sottomarini;
- turismo,
- patrimonio culturale sottomarino.

Pertanto, l'ultima normativa europea in materia di "pianificazione dello spazio marittimo" smentisce la tesi del Dott. Pietrolungo, secondo cui le "attività minerarie relative al settore idrocarburi liquidi e gassosi" sono "incompatibili" con la "salvaguardia, protezione e conservazione dell'ecosistema marino" ed in particolare, "con la vita dei cetacei".

1.2. La tesi della sussistenza di automatismo tra ricerca e produzione di idrocarburi che imporrebbe il diniego di autorizzazione delle attività.

Attesta il Dott. Pietrolungo a pag. 3 dell'Allegato (in lingua inglese di cui è autore); (il carattere neretto è nel testo originale) (tradotto):

La prima fase si sostanzia ... (anche nella) acquisizione di nuovi dati sismici ... (con) l'uso di una fonte di energia ad aria compressa, meglio conosciuta come airgun ... (che) evidenzia la presenza e la natura degli idrocarburi nel sottosuolo ... (Nella) seconda fase si pianificherà un temporaneo pozzo petrolifero a mare. Se le Società Petrolifere decidessero di continuare le attività di perforazione petrolifere nella fase finale, pianificheranno la costruzione di una piattaforma permanente in mare per le attività di estrazione, che comporta il deposito e trasporto di idrocarburi con strutture di giacimento a terra ed in mare, raffineria ed aumento del traffico marittimo.

STUDIO LEGALE TURCO

La tesi del Dott. Pietroluongo (condivisa dalle 17 "Associazioni ed Enti") dimostra una significativa "carezza di conoscenza": a) della natura del "permesso di ricerca" e della "concessione di coltivazione" di idrocarburi; b) della assoluta mancanza di automaticità tra i due titoli abilitativi; c) soprattutto, che la Global MED ha richiesto solo "permessi di ricerca".

La legge statale prevede quattro titoli minerari, due dei quali rilevanti ai nostri fini, entrambi conferiti con decreto ministeriale: 1) il "permesso di ricerca", nel cui periodo di vigenza (6 anni) viene svolta la ricerca di base e; 2) la "eventuale" e successiva "concessione di coltivazione" (20 anni), che autorizza la effettiva produzione di idrocarburi (artt. 6 e 9 della Legge 9/1991 ed art. 27, comma 34 della Legge 99/2009).

La legge statale prevede anche due fasi distinte del "permesso di ricerca": A) la fase dei "rilievi geologici e geofisici", da iniziarsi entro dodici mesi dalla comunicazione del decreto di conferimento del permesso e; B) la fase "eventuale" della "perforazione del pozzo esplorativo", da iniziare entro sessanta mesi da detta data e solo qualora i risultati della prima fase della ricerca facciano presupporre l'esistenza di idrocarburi nel sottosuolo (art. 6 (8) della Legge 9/1991 ed art. 27, comma 34 della Legge 99/2009).

Inoltre, va anche considerato che non tutti i pozzi esplorativi danno luogo ad una scoperta e che anche l'esito positivo non da necessariamente luogo alla "coltivazione" (ovvero "produzione") di idrocarburi. Infatti, la "concessione di coltivazione" viene conferita discrezionalmente solamente (art. 9, primo comma della Legge 9/1991):

se la capacità produttiva dei pozzi e gli altri elementi di valutazione geo-mineraria disponibili giustificano tecnicamente ed economicamente lo sviluppo del giacimento scoperto.

In sintesi quindi, la "coltivazione" di idrocarburi è soggetta a tre condizioni: 1) che i rilievi geologici e geofisici diano esito positivo, altrimenti il "permesso di ricerca" viene rinunciato; 2) che la eventuale successiva perforazione di un pozzo esplorativo dia esito positivo, evidenziando l'esistenza di un giacimento di idrocarburi nel sottosuolo, altrimenti il permesso di ricerca potrebbe venir rinunciato; 3) che gli accertamenti tecnici, successivi alla perforazione, dimostrino la commerciabilità della scoperta, il che consentirebbe al titolare del permesso di ricerca di richiedere la "concessione di coltivazione", il solo titolo minerario che autorizza la "produzione" di idrocarburi.

Pertanto, è infondata la tesi del Dott. Pietroluongo (condivisa dalle altre 17 "Associazioni ed Enti") secondo cui la ricerca di idrocarburi porti automaticamente alla produzione e che, per tale motivo, non vada autorizzata.

1.3. La tesi della necessaria adozione del "principio della precauzione" a tutela dei cetacei.

Attesta il Dott. Pietroluongo nell'Osservazione (pag. 14) che:

(Il) principio di precauzione: formalizzato nella Dichiarazione di Rio de Janeiro approvato dalla Conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo (UNCED) nel Giugno 1992 "Principio 15" ... afferma che, anche quando non vi sia certezza scientifica, debbano essere prese misure precauzionali ...

² "Rio Declaration on Environment and Development" (: Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo), costituente l'"Annex I" (: Annesso I) al "Report of the United Nations Conference on Environment and Development (Rio de Janeiro, 3-14 June 1992)" (: Rapporto della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo (Rio de Janeiro, 3-14 giugno 1992)) (di seguito "Dichiarazione di Rio").

STUDIO LEGALE TURCO

Inoltre nell'Allegato il Dott. Pietroluongo attesta (tradotto dall'inglese; il carattere neretto è nel testo originale):

(Pag. 5) Inoltre, secondo il principio della precauzione (Conferenza di Rio "Conferenza sulla Terra" 1992)³, le attività di ricerca petrolifera non dovrebbero essere consentite senza una completa conoscenza di tutti gli impatti ... sui cetacei ...

Le affermazioni del Dott. Pietroluongo ci impongono 1) di valutare la valenza giuridica dei "Principi" della Dichiarazione di Rio e 2) di effettuare una corretta lettura del "Principio 15".

1.3.1. La valenza giuridica dei "Principi" della "Dichiarazione di Rio"

Nel documento delle Nazioni Unite ("NU") dal titolo "Definition of key terms used in the UN Treaty Collection" (: Definizione di termini chiave usati nella Raccolta Trattati delle NU) qui allegato in copia (All. 1) si legge a pag. 4 (tradotto dall'inglese)⁴:

Dichiarazioni

Il termine "dichiarazione" è usato in vari atti internazionali. Tuttavia, le dichiarazioni non sono sempre giuridicamente vincolanti. Il termine è spesso deliberatamente scelto per indicare che le parti non intendono creare obbligazioni vincolanti ma solo vogliono dichiarare certe aspirazioni. Un esempio è la Dichiarazione di Rio del 1992.

Pertanto, secondo le indicazioni delle stesse Nazioni Unite i 27 "Principi" della "Dichiarazione di Rio" non sono norme giuridiche ma semplici "aspirazione" degli Stati.

1.3.2. La corretta lettura del "Principio 15" della "Dichiarazione di Rio"

Si allega la traduzione integrale dall'inglese in italiano della "Dichiarazione di Rio" (All. 2). (La traduzione è stata eseguita da perito iscritto presso il Tribunale di Roma ed è stata asseverata con giuramento in data 3 febbraio 2016).

Prevede il "Principio 15" della "Dichiarazione di Rio" (tradotto dall'inglese⁵) che:

Al fine di proteggere l'ambiente, l'approccio precauzionale sarà ampiamente applicato dagli Stati secondo le loro possibilità. Laddove vi siano minacce di danno grave ed irreversibile, la mancanza della piena certezza scientifica per prevenire il degrado ambientale non sarà usata come motivo per rinviare misure di redditività dei costi.

Pertanto, non si comprende dove il Dott. Pietroluongo abbia potuto leggere nel "Principio 15" della Dichiarazione di Rio che: "le attività di ricerca petrolifera non dovrebbero essere consentite senza una completa conoscenza di tutti gli impatti sui cetacei".

Le affermazioni del Dott. Pietroluongo impongono una prosecuzione della nostra analisi. Va identificata la vera fonte normativa del "principio

³ "United Nations Conference on Environment and Development" (UNCED) (: Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo), tenutasi a Rio de Janeiro dal 3 al 14 giugno 1992. La Conferenza è anche denominata "Earth Summit 1992" (: Vertice sulla Terra 1992) o "Rio Conference" (: Conferenza di Rio).

⁴ Il testo originale inglese è il seguente: "Declarations. The term "declaration" is used for various international instruments. However, declarations are not always legally binding. The term is often deliberately chosen to indicate that the parties do not intend to create binding obligations but merely want to declare certain aspirations. An example is the 1992 Rio Declaration".

⁵

della *precauzione*" e la sua corretta interpretazione che lo rende inapplicabile al caso di specie.

Il "*principio della precauzione*" è stato stabilito 35 anni prima della "*Dichiarazione di Rio*". Il principio, peraltro contenuto nell'art. 3-ter del Codice dell'ambiente, trova la sua fonte primaria nel secondo comma dell'art. 191 del "*Trattato sul funzionamento dell'Unione europea*", (già denominato "*Trattato che istituisce la Comunità europea*", fatto a Roma il 25 marzo 1957, ratificato e reso esecutivo con Legge 14 ottobre 1957, n. 203 (di seguito "TFUE"), che stabilisce:

La politica dell'Unione in materia ambientale ... è fondata su(1) principi(o) della precauzione ...

La Corte Costituzionale ha stabilito che le norme europee e le sentenze interpretative di norme europee pronunciate dalla Corte di giustizia hanno "*necessaria ed immediata applicazione*" all'interno del nostro ordinamento, anche in presenza di norme interne incompatibili. Infatti, ha stabilito la Corte Costituzionale (sentenza n. 113 del 23 aprile 1985) che:

La regola comunitaria deve ricevere da parte del giudice statale necessaria ed immediata applicazione - pur in presenza di incompatibili statuizioni della legge ordinaria dello Stato, non importa se anteriore o successiva - e ciò ... anche (per le) statuizioni risultanti da sentenze interpretative della Corte di Giustizia.

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha interpretato il "*principio della precauzione*", di cui all'art. 191 del TFUE, con una serie di fondamentali sentenze, riportate da Antonio Tizzano in "*Trattati dell'Unione europea*", Giuffrè Editore Spa, Milano, 2014 (pag. 1625):

Il principio di precauzione, "principio fondamentale della protezione dell'ambiente" (Corte giust. parere del 6 dicembre 2001 n. 2/00 sul Protocollo di Cartagena, I-9713, punto 29), richiede l'adozione di misure di prevenzione appropriate in presenza di una minaccia o di un rischio di pregiudizio ai beni tutelati dall'art. 191, par. 2, TFUE (tutela dell'ambiente e protezione della salute umana: Corte giust. 2 dicembre 2004, causa C-41/02, Commissione c. Paesi Bassi, I-11375, punto 45), che non siano ancora stabiliti con evidenza scientifica (Corte giust. 26 maggio 2005, causa C-132/03, Codacons e Federconsumatori, I-4167, punto 61) ... o che, a fortiori, non siano stati oggetto di adeguata valutazione preventiva (con riguardo alle attività rischiose per l'integrità di un sito o di un habitat: 26 maggio 2011, causa C-538/09, Commissione c. Belgio, punto 39).

Nel caso di specie, la "*minaccia od il rischio di pregiudizio*" alla fauna marina ed agli ecosistemi naturali che deriverebbero dalla prospezione geofisica, sono stati "*stabiliti con evidenza scientifica*" o sono stati "*oggetto di adeguata valutazione preventiva*", per lo meno in quattro fondamentali documenti: 1) Linee guida ACCOBAMS; 2) Linee guida JNCC; 3) Progetto CIBRA; 4) Rapporto ISPRA.

Pertanto, non è corretta l'interpretazione del Dott. Pietroluongo del "principio della precauzione" ed è infondata la sua tesi (condivisa da altre 17 "Associazioni ed Enti") che il principio sia applicabile a tutela dei cetacei.

1.4. La tesi dell'inadeguatezza degli studi sull'impatto dell'"airgun" sui cetacei.

Attesta il Dott. Pietroluongo nell'Osservazione che (pag. 23):

Gli studi relativi all'impatto delle attività condotte con gli air-gun sull'ecosistema e in particolare sui Cetacei risultano spesso incompleti, inesatti, faziosi ed obsoleti.

La tesi del Dott. Pietroluongo dimostra una inescusabile "carenza di conoscenza" di quattro fondamentali documenti, due di regolamentazione internazionale (Linee guida ACCOBAMS e Linee guida JNCC), il terzo commissionato addirittura dal MATTM (Progetto CIBRA) ed il quarto commissionato dalla Commissione Tecnica di Valutazione Ambientale del MATTM (Rapporto ISPRA).

1.4.1. Le Linee guida ACCOBAMS

Va preliminarmente rilevato che, come attestato da un autorevole fonte tecnico scientifica italiana, le Linee guida ACCOBAMS, unitamente alle Linee guida JNCC, sono "l'unica forma di regolamentazione delle prospezioni geofisiche in mare adottata a livello internazionale" (Rapporto ISPRA pag. 28).

Si allega la traduzione integrale dall'inglese in italiano della "Deliberazione 4.17" dei rappresentanti degli Stati Parti dell'Accordo ACCOBAMS e delle Linee guida allegate alla "Deliberazione 4.17" (All 3). (La traduzione è stata eseguita da perito iscritto presso il Tribunale di Roma ed è stata asseverata con giuramento, in data 26 giugno 2015).

Le "Linee guida per affrontare l'impatto del rumore antropogenico sui cetacei nell'area ACCOBAMS" (in prosieguo "Linee guida ACCOBAMS") (Secretariat, SC4/2006) (<http://www.accobams.org/>) sono state elaborate dal "Comitato scientifico" istituito nell'ambito dello "Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mediterraneo e dell'area contigua" (in prosieguo "Accordo ACCOBAMS")⁶.

Come indicato nella "Deliberazione n. 4.17" dei rappresentanti degli Stati membri dell'Accordo ACCOBAMS, il "Comitato scientifico" ha predisposto il documento:

Consapevole del lavoro sul rumore, svolto inter alia, nell'ambito del "Comitato scientifico della Commissione internazionale per la caccia alle balene"⁷, della Unione europea, della "Convenzione per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale (OSPAR)"⁸, del "Centro di ricerca subacquea della NATO"⁹, dell'"Accordo sulla conservazione dei piccoli cetacei dei Mari Baltico ed Atlantico nordorientale, irlandese e del nord"¹⁰ della "Commissione per i mammiferi marini degli Stati Uniti", del "Servizio nazionale per la pesca marina degli Stati Uniti", dell'"Amministrazione nazionale oceanica ed atmosferica" degli Stati Uniti e delle altre organizzazioni governative e non governative.

Inoltre nel redigere le Linee guida, il Comitato scientifico ha considerato:

⁶ L'Accordo ACCOBAMS è stato fatto a Monaco il 24 novembre 1996 ed è stato ratificato e reso esecutivo con Legge 10 febbraio 2005, n. 27. "ACCOBAMS" è l'acronimo di "Agreement on the Conservation of Cetaceans in the Black Sea, Mediterranean Sea and Contiguous Atlantic Area".

⁷ L'organo è stato istituito nell'ambito della "Convenzione internazionale sulla regolamentazione della caccia alle balene", fatta a Washington il 2 dicembre 1946, ratificata e resa esecutiva con Legge 10 novembre 1997, n. 408.

⁸ La Convenzione OSPAR è stata fatta a Parigi il 22 settembre 1992 ed è stata ratificata dalla (allora) Comunità Europea.

⁹ Il Centro è stato istituito nell'ambito del "Trattato del Nord Atlantico" (North Atlantic Treaty Organization - NATO), fatto a Washington il 4 aprile 1949, ratificato e reso esecutivo con Legge 1 agosto 1949, n. 465.

¹⁰ Lo "Agreement on the Conservation of Small Cetaceans of the Baltic, North East Atlantic, Irish and North Seas" (ASCOBANS), è stato fatto a New York il 17 marzo 1992.

STUDIO LEGALE TURCO

gli articoli 65 e 120 della "Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS)¹¹" sulla cooperazione tra Stati tramite apposite organizzazioni internazionali per la conservazione e gestione dei mammiferi marini e la Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat)¹² e la Direttiva 2008/56/EC del Parlamento europeo e del Consiglio (Direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino)¹³.

I seguenti capitoli delle Linee guida ACCOBAMS evidenziano gli approfondimenti, le competenze e l'autorevolezza dei redattori:

- 1) Linee guida generali;
- 2) Linee guida per sonar di grande potenza (sonar militari e civili);
- 3) Linee guida per rilievi sismici ed usi dell'"airgun";
- 4) Linee guida per lavori costieri e di costruzione in mare;
- 5) Linee guida per piattaforme in mare;
- 6) Linee guida per esperimenti di riproduzione ed esposizione al suono;
- 7) Linee guida per la navigazione marittima;
Linee guida per altri casi di mitigazione;
- 8) Imbarcazioni da turismo;
- 9) Osservazione delle balene;
- 10) Smaltimento di esplosivi di residui bellici, uso di esplosivi per testare e per smantellamento di strutture;
- 11) Dispositivi acustici attivi subacquei.

Nella "Deliberazione 4.17" dei rappresentanti degli Stati membri dell'Accordo ACCOBAMS viene anche dato (punto 2):

mandato al Segretariato di pubblicizzare queste linee guida nei confronti delle Parti (Italia) e degli operatori di fonti di rumore (ad esempio l'industria della ricerca sismica, centrali eoliche)

Pertanto, le linee Guida ACCOBAMS sono divenute in Italia una fonte regolamentare delle forme di mitigazione dell'impatto del rumore antropogenico sulla fauna marina e gli ecosistemi naturali, sia per le autorità responsabili dell'ambiente che per la "industria della ricerca sismica".

1.4.2. Le Linee guida JNCC

Va ricordato che le Linee guida JNCC sono, unitamente alle linee guida ACCOBAMS, "l'unica forma di regolamentazione delle prospezioni geofisiche in mare adottata a livello internazionale" (Rapporto ISPRA pag. 28).

E' allegata la traduzione integrale dall'inglese in italiano delle Linee guida JNCC, (eseguita da perito iscritto presso il Tribunale di Roma ed asseverata con giuramento in data 26 giugno 2015) (All. 4).

Le "Linee guida per minimizzare il rischio di lesioni e disturbo ai mammiferi marini" (in prosieguo "Linee guida JNCC") (agosto 2010) sono state redatte dal "Joint Nature Conservation Committee" (: Comitato

¹¹ La "United Nations Convention on the Law of the Sea" (UNCLOS) è stata fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982 ed è stata ratificata e resa esecutiva con Legge 2 dicembre 1994, n. 689.

¹² "Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche" (in seguito "Direttiva 92/43/CEE").

¹³ "Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (Direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino)" (in prosieguo "Direttiva 2008/56/CE").

Nella "Sezione 6 - Informazioni di base" viene attestato che:

Le linee guida sono state originariamente preparate da un gruppo di lavoro convocato dal Dipartimento dell'ambiente e sono state sviluppate da una bozza preparata dall'Unità di ricerca dei mammiferi marini (SMRU). Le linee guida sono (tra l'altro) in esecuzione delle norme della "Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (Convenzione di Berna)"¹⁴ e della Direttiva europea sugli habitat naturali (92/43/CEE).

Inoltre nella "Introduzione" del documento viene attestato che:

Le linee guida sono state redatte per le attività nella piattaforma continentale del Regno Unito (UKCS) e sono mirate a ridurre il rischio di lesioni a livelli trascurabili e possono anche potenzialmente ridurre il rischio di disturbo da rilievi sismici ai mammiferi marini, incluse le foche, balene, delfini, focene, tartarughe marine e squali elefante.

Nella "Introduzione" delle Linee guida JNCC viene anche attestato (il carattere neretto è nel documento originale) che:

L'adeguamento alle raccomandazioni contenute in queste linee guida ridurrà il rischio di lesioni alle Specie Protette Europee a livelli trascurabili.

L'indice delle Linee Guida JNCC evidenzia gli approfondimenti, la competenza e l'autorevolezza dei redattori:

- Sezione 1. Valutazione e minimizzazione del rischio di lesioni
 - 1.1. Lo stadio della pianificazione
- Sezione 2. Osservatori di mammiferi marini (MMO)
 - 2.1. Ruolo degli MMO
 - 2.2. Requisiti di addestramento degli MMO
 - 2.3. Equipaggiamento degli MMO e moduli di relazione
 - 2.4. Requisiti della relazione - la relazione degli MMO
- Sezione 3. Guida prima e durante l'attività sismica
 - 3.1. Ricerca pre-sparo
 - 3.2. Ritardo se mammiferi marini sono avvistati entro la zona di mitigazione (500 metri)
 - 3.3. Il soft-start
 - 3.3.1. Requisiti di soft start per il rilievo in loco o profilatura sismica verticale (VSP)
 - 3.3.2. Soft start e prove di airgun
 - 3.4. Cambio di linea
 - 3.4.1. Rilievi sismici con volume di airgun da 500 pollici cubo o più
 - 3.4.2. Rilievi sismici con volume di airgun da 180 pollici cubo o meno
 - 3.5. Operazioni ad attività ridotta
- Sezione 4. Monitoraggio acustico
 - 4.1. Uso del PAM quale strumento di mitigazione

¹⁴ La "Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa", fatta a Berna il 19 settembre 1979, è stata ratificata e resa esecutiva con Legge 5 agosto 1981, n. 503 (in prosieguo "Convenzione di Berna").

STUDIO LEGALE TURCO

Sezione 5.	Requisiti degli MMO e del PAM
Sezione 6.	Informazioni di base
Sezione 7.	6.1. Protezione esistente dei cetacei
	Riferimenti e contatti

Va rilevato che l'applicazione delle Linee Guida JNCC ha consentito di minimizzare il rischio di lesioni e disturbo ai mammiferi marini e l'autosufficienza energetica del Regno Unito.

1.4.3. Il Progetto CIBRA

Il progetto "Monitoraggio e conservazione dei cetacei in Italia" del Centro Interdisciplinare di Bioacustica e Ricerche Ambientali (CIBRA) dell'Università degli Studi di Pavia (in prosieguo "Progetto CIBRA") (<http://www-3.unipv.it/cibra/progettocetacei.htm>) (pag. 1):

nasce nel 2008 grazie ad una convenzione con il MATTM (DPN/2008/28401) ... e si è realizzato con l'Università di Padova e con il Museo di Storia Naturale di Milano, con la partecipazione di numerosi enti di ricerca nazionali ed internazionali, in coerenza ed applicazione delle prescrizioni derivanti anche dagli Accordi internazionali di settore (Pelagos¹⁵, ACCOBAMS, IWC¹⁶, Marine Strategy¹⁷) per fornire utili strumenti di conoscenza di indagine sia al Ministero sia alla comunità scientifica degli studiosi di biologia marina e dei cetacei in particolare.

All'inizio del documento vengono elencate le "aree tematiche" che il MATTM ha incaricato il CIBRA di studiare (la sottolineatura è nel testo originale) (pag. 1):

La convenzione con il MATTM prevede una articolata serie di azioni riconducibili alle seguenti aree tematiche:

- Progetto di ricostituzione di una efficiente rete di monitoraggio degli spiaggiamenti e di unità operative di intervento in collaborazione con il Ministero della Salute
- Costituzione e costante aggiornamento della Banca Dati Spiaggiamenti
- Potenziamento della Banca Tessuti Mammiferi Marini dell'Università di Padova
- Sviluppo di azioni di monitoraggio visuale e acustico sulle popolazioni di cetacei, con sperimentazione di nuove tecnologie e redazione di progetti di monitoraggio permanente
- Redazione di linee guida per un piano di azione nazionale finalizzato alla conservazione dei cetacei
- Redazione di linee guida per il monitoraggio del rumore subacqueo
- Supporto ad ACCOBAMS per l'implementazione di azioni di conservazione, con particolare riguardo per le linee guida di riduzione dell'impatto rumore antropico
- Redazione di linee guida per la riduzione del rumore antropico.

Inoltre viene specificato nel documento che (pag. 2):

Le azioni di più stretta pertinenza del CIBRA sono inoltre qui delineate, con particolare riguardo per quelle azioni che hanno attivato progetti nazionali e internazionali ... :

¹⁵ "PELAGOS" è l'acronimo dello "Accordo relativo alla creazione nel Mediterraneo di un santuario per i mammiferi marini", fatto a Roma il 25 novembre 1999 e ratificato e reso esecutivo con Legge 11 ottobre 2001, n. 391.

¹⁶ "IWC" è l'acronimo di "International Whaling Commission" (: Commissione internazionale sulla caccia alle balene), istituita nell'ambito della "Convenzione internazionale sulla regolamentazione della caccia alle balene", fatta a Washington il 2 dicembre 1946 e ratificata e resa esecutiva con Legge 10 novembre 1997, n. 408.

¹⁷ La "Marine Strategy" è contenuta nella Direttiva 2008/56/CE detta "Direttiva quadro sulla strategia dell'ambiente marino".

STUDIO LEGALE TURCO

- Monitoraggio acustico del capodoglio
- Monitoraggio acustico della balenottera e del rumore a bassa frequenza
- Monitoraggio acustico dello zifio
- Rete Nazionale di Monitoraggio degli Spiaggiamenti e Banca Dati Spiaggiamenti

Infine, nel documento viene evidenziato che (il carattere neretto è nel documento originale):

I dati ottenuti nell'ambito di questo progetto sono in corso di elaborazione per essere forniti a ISPRA ai fini della redazione del rapporto sullo stato ecologico dei mari italiani in applicazione della Direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino (Marine Strategy) emanata del Parlamento Europeo (2008/56/CE).

Lo stato ecologico deve essere determinato in base a 11 descrittori elencati nell'allegato I della Direttiva dei quali il n. 1 riguarda la biodiversità di habitat e specie e il n. 11 include il rumore subacqueo¹⁸.

Con questi progetti l'Italia si pone all'avanguardia nelle tecnologie di ascolto subacqueo ai fini del monitoraggio delle popolazioni di cetacei.

1.4.4. Il Rapporto ISPRA

Nel "Rapporto tecnico. Valutazione e mitigazione dell'impatto acustico dovuto alle prospezioni geofisiche nei mari italiani" dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) del maggio 2012 (<http://www.isprambiente.gov.it/it>) (in prosieguo "Rapporto ISPRA") si attesta:

Il presente rapporto tecnico è stato elaborato in seguito ad una specifica richiesta della Commissione Tecnica di Valutazione Ambientale (CTVA) del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATM) avente per oggetto "Studio relativo agli impatti connessi all'effettuazione di prospezioni geofisiche in mare" (prot. CTVA-2012-365 del 31/01/2012) e intende costituire un documento di riferimento per la pianificazione, il modus operandi e la valutazione del rischio associato alle prospezioni geofisiche con l'obiettivo di minimizzare l'impatto acustico causato da tali attività sull'ambiente marino.

In particolare, il documento considera le prospezioni che utilizzano sorgenti ad aria compressa (airgun) in quanto, allo stato attuale, risultano le più diffuse nonché quelle maggiormente sostenibili dal punto di vista ambientale.

L'indice del Rapporto ISPRA evidenzia gli approfondimenti, le competenze e l'autorevolezza dei redattori (il carattere neretto è nel documento originale):

1. **PREMESSA**
2. **LE PROSPEZIONI GEOFISICHE**
 - 2.1 ASPETTI GENERALI
 - 2.2 SISTEMA DI RILEVAMENTO CON L'UTILIZZO DI SORGENTE AIR-GUN
 - 2.3 LA PROPAGAZIONE DEL SUONO IN AMBIENTE MARINO
 - 2.4 INDAGINI 2D - 3D - 4D
3. **EFFETTI SUI MAMMIFERI MARINI**

¹⁸ I "descrittori qualitativi per la determinazione del buono stato ecologico" n.ri 1 ed 11, di cui all'allegato I della Direttiva 2008/56/CE (Direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) sono i seguenti: "1) La biodiversità è mantenuta. La qualità e la presenza di habitat nonché la distribuzione e l'abbondanza delle specie sono in linea con le prevalenti condizioni fisiografiche, geografiche e climatiche ... 11) L'introduzione di energia, comprese le fonti sonore sottomarine, è a livelli che non hanno effetti negativi sull'ambiente marino".

4. EFFETTI SU ALTRI ORGANISMI MARINI
 5. LIVELLI SONORI CRITICI
 6. MISURE DI MITIGAZIONE
 7. RACCOMANDAZIONI E CONCLUSIONI
- BIBLIOGRAFIA

La bibliografia del rapporto ISPRA elenca i 54 studi scientifici consultati. Gli Allegati III e IV contengono gli "estratti" delle Linee guida ACCOBAMS e delle Linee Guida JNCC (di cui abbiamo allegato la traduzione integrale in italiano).

Va anche evidenziato che nel suo rapporto, l'ISPRA attesta che (pag. 28):

Le suddette linee guida (ACCOBAMS e JNCC) sono state più volte riviste e aggiornate, anche sulla base dell'esperienza acquisita sul campo, al fine di garantire una maggiore tutela della fauna marina e, in particolare, dei cetacei e rappresentano, a oggi, l'unica forma di regolamentazione delle prospezioni geofisiche in mare adottata a livello internazionale.

Pertanto, è infondata la tesi del Dott. Pietroluongo, secondo cui gli studi relativi all'impatto delle attività condotte con gli air-gun sull'ecosistema e in particolare sui Cetacei "risultano incompleti, inesatti, faziosi ed obsoleti".

In conclusione, la legislazione e la giurisprudenza europea, la regolamentazione internazionale e nazionale smentiscono le quattro tesi del Dott. Pietroluongo, condivise dalle 17, dal lui definite, "principali Associazioni ed Enti di ricerca italiani ed internazionali che si occupano di ambiente, ecosistema marino, diritti degli animali, Biodiversità e Cetacei", secondo cui: 1) la ricerca e coltivazione di idrocarburi sarebbero "incompatibili" con l'ecosistema marino; 2) l'automatismo tra ricerca e produzione di idrocarburi imporrebbe il diniego di autorizzazione delle attività; 3) vada adottato il "principio della precauzione" a tutela dei cetacei; 4) l'inadeguatezza degli studi sull'impatto dell'airgun sui cetacei.

2. OSSERVAZIONI DELLA DOTT.SSA ROSELLA CERRA E DEL DOTT. GIUSEPPE FERRARO ALLE ISTANZE "d 85 F.R-.GM", "d 86 F.R-.GM", "d 87 F.R-.GM", "d 89 F.R-.GM", "d 90 F.R-.GM PER CONTO DI 20 "ASSOCIAZIONI E COMITATI".

Va preliminarmente evidenziato che la Dott.ssa Rosella Cerra ed il Dott. Giuseppe Ferraro attestano che le osservazioni sono state da loro redatte "per conto di" (pag. 1, 2 e 67):

- 1) Dott.ssa Rosella Cerra
- 2) Dott. Giuseppe Ferraro
- 3) R.A.S.P.A. - Rete delle Associazioni delle Sibaritide e del Pollino per l'Autotutela;
- 4) "Comitato Abruzzese per la Difesa dei Beni Comuni - Coordinamento Nazionale NO TRIV - Sezione Abruzzo";
- 5) Wwf-Calabria;
- 6) Wwf-Basilicata;
- 7) Associazione "I Briganti";
- 8) Forum "Stefano Gioia" - Castrovillari;
- 9) Comitato "No-Centrale Sorbo San Basile;
- 10) Coordinamento Zonale Basso Ionio Catanzarese;
- 11) Unione Mediterraneo- Calabria;
- 12) Vas (Verdi-Ambiente-Società);
- 13) Associazione "Il Riccio" - Castrovillari;
- 14) Italia Nostra-Calabria;
- 15) Coordinamento Territoriale No Rigassificatore-Calabria-Gioia Tauro;
- 16) Sos Mediterraneo;
- 17) Usb (Unione Sindacale di Base)-Calabria;
- 18) Confimpresa-Campania;
- 19) Man (Associazione Mediterranea per la Natura);

STUDIO LEGALE TURCO

- 20) Fabbrikando l'Avvenire;
- 21) Cgil Calabria;
- 22) Cgil Crotone.

Pertanto le presenti controdeduzioni saranno di fatto rivolte ad un totale di 22 destinatari: la Dott.ssa Cerra ed il Dott. Ferraro e le 20 "Associazioni e Comitati", per conto delle quali le osservazioni sono state redatte.

2.1. Sulla credibilità delle tesi dei Dottori Cerra/Ferraro e sulle loro artefatte citazioni di documenti internazionali e nazionali.

La credibilità delle tesi dei Dottori Cerra/Ferraro è fortemente compromessa dalle loro artefatte citazioni di documenti internazionali e nazionali. Emblematiche sono le citazioni delle Linee guida ACCOBAMS e di un documento della Corte dei Conti.

A) L'artefatta citazione delle Linee guida ACCOBAMS.

Va preliminarmente considerato che la Global MED ha presentato per la prima volta in Italia la traduzione integrale dall'inglese in italiano delle Linee guida ACCOBAMS, eseguite da perito scritto presso il Tribunale di Roma ed asseverata con giuramento (vedasi l'all. 3).

Attestano i Dottori Cerra/Ferraro, citando, a dir loro, il testo delle Linee guida ACCOBAMS (il carattere neretto è nel documento originale) (pag. 60):

c) Evitare aree chiave per i cetacei, aree marine protette e aree chiuse (es. baie, golfi), definire appropriate zone cuscinetto intorno ad esse; considerare possibili impatti di propagazioni a lungo raggio o lungo termine".

d) Durante la fase di pianificazione dell'evento, tenere conto dell'eventuale concomitanza di altre attività umane potenzialmente rumorose, sia connesse all'evento stesso (es. traffico navale di servizio), sia indipendenti (es. altri eventi, incremento della navigazione da diporto durante la stagione turistica).

f) Modellare il campo acustico generato in relazione alle condizioni oceanografiche (profilo di profondità/temperatura, canali acustici, profondità e caratteristiche del fondale, propagazione sferica o cilindrica) e alle caratteristiche della sorgente (frequenza dominante, intensità e direzionalità), per stabilire le distanze di propagazione, e quindi le EZ (Exclusion Zone), per le seguenti intensità: 160db re 1 μ Pa, 180db re 1 μ Pa, 190db re 1 μ Pa. In caso di Power Down (vedi sezione pratica lettera e), stabilire anche i raggi di propagazione di 180db re 1 μ Pa e 190db re 1 μ Pa relativi alla potenza ridotta. Ad esempio, un array di X airgun può essere ridotto a 1 solo airgun attivo a seguito di un Power Down, in modo da ridurre la potenza emessa (e il relativo raggio di pericolosità) senza spegnere la sorgente.

Prevedono invece le "Linee guida generali" ACCOBAMS (All. 3, pag. 5 della traduzione):

c) Evitare gli habitat chiave dei cetacei e le aree marine protette, definire adeguate zone cuscinetto intorno ad esse; considerare l'eventuale impatto della propagazione a lungo raggio.

d) Le aree chiuse dovrebbero essere evitate e circondate da adeguate zone cuscinetto.

f) Modellare il campo sonoro generato in relazione alle caratteristiche oceanografiche (profilo della profondità/temperatura, canali acustici, profondità dell'acqua, caratteristiche del fondo marino) per valutare l'area eventualmente interessata da impatti rilevanti.

La succitata artefatta citazione delle Linee Guida ACCOBAMS, per accreditare una propria tesi, mina la credibilità dei Dottori Cerra/Ferraro.

B) L'artefatta citazione dell'"indagine" della Corte dei Conti

Attestano i Dottori Cerra/Ferraro (il carattere neretto è nel documento originale) (pag. 36):

Vogliamo richiamare lo studio IMPATTO DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE NELL'AREA P.O.V. IN UNO STUDIO DELLA CORTE DEI CONTI ...

(fonte: http://jacopogiliberto.blog.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/35/2015/03/delibera_71_2014.pdf).

Nella analisi, a pagina 45, viene evidenziato che:

"I dati SVIMEZ/ISTAT confermano l'arretramento del settore primario in Val d'Agri. Secondo i dati Istat, infatti, dal 2000 al 2010 ha cessato l'attività il 59,38 % delle aziende agricole contro una media del 31% in tutta la Basilicata.

Solo per frutticoltura, olivicoltura e viticoltura in appena dieci anni hanno chiuso i battenti 1.837 aziende agricole.

Dal 2005 al 2014 nel settore del biologico le aziende sono passate da 92 a 13.

Sono risultate pesantemente penalizzate le aziende dell'allevamento, ridotte ad un quarto di quelle in esercizio nel 2005.

Ragionando in termini di Superficie Agricola Utilizzata (SAU), solo in Val d'Agri sono stati coltivati 25.000 ettari in meno. Trattasi di valori quasi doppi rispetto ai dati regionali ..."

Si allega copia delle pagine 1 e 45 della "Deliberazione n. 71/2014/PRS" della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Basilicata con allegata la "Indagine sull'utilizzo delle risorse generate dall'estrazione petrolifera. Programma di controllo sulla gestione 2009-2014" (di seguito "Indagine della Corte dei Conti") (All. 5).

Come potrà leggersi nell'All. 5, la pag. 45 dell'Indagine della Corte dei Conti non contiene la citazione su riportata e dimostra che i Dottori Cerra/Ferraro l'hanno artefatta. Anche in questo caso la credibilità in genere dei Dottori Cerra/Ferraro, delle loro tesi e dei loro dati vengono seriamente compromessi.

Vedremo comunque in seguito che anche il contenuto delle artefatte citazioni è privo di fondamento in fatto e diritto.

2.2. Il preteso diniego dei permessi di ricerca in ossequio al "principio di precauzione"

Nelle Osservazioni Cerra Ferraro si attesta (pag. 14) (il carattere neretto è nel documento originale):

Da parte nostra non solo ci aspettiamo, ma pretendiamo che vengano fatti ulteriori ed approfonditi studi prima di procedere a dare concessioni alcune sia di prospezione, di ricerca e di sfruttamento di idrocarburi nel Mediterraneo. In mancanza di ciò, ed in attesa che vengano svolte le necessarie valutazioni in merito, riteniamo necessario appellarsi al Principio di Precauzione, laddove viene sostenuto che:

"ove vi siano minacce di danno serio o irreversibile, l'assenza di certezze scientifiche non deve essere usata come

ragione per impedire che si adottino misure di prevenzione della degradazione ambientale".

Le affermazioni dei Dottori Cerra/Ferraro evidenziano una significativa "carenza di conoscenza" dell'esistenza dei quattro autorevolissimi "studi" esaminati nelle controdeduzioni a commento delle precedenti Osservazioni del Dott. Pietroluongo: 1) le linee guida ACCOBAMS; 2) le linee guida JNCC; 3) il progetto CIBRA; 4) il rapporto ISPRA, che considera le due linee guida ACCOBAMS e JNCC "l'unica forma di regolamentazione delle prospezioni geofisiche in mare adottata a livello internazionale".

Pertanto anche se è auspicabile che ulteriori studi in materia vengano effettuati, se non altro per verificare i rapidi progressi della tecnologia, allo stato sussistono esaustive fonti che consentono di "procedere" al conferimento dei permessi di ricerca richiesti dalla Global MED.

Inoltre, va evidenziato che, a quanto ci consta, non esiste una definizione normativa del "principio di precauzione" come sembrano sostenere i Dottori Cerra/Ferraro.

A loro citazione, che sembrerebbe essere la traduzione in italiano del "Principio 15" della Dichiarazione di Rio, è comunque notevolmente scorretta e fuorviante, in quanto il "Principio 15" della "Dichiarazione di Rio" prevede (vedi All. 1) che:

Al fine di proteggere l'ambiente, l'approccio precauzionale sarà ampiamente applicato dagli Stati secondo le loro possibilità. Laddove vi siano minacce di danno grave ed irreversibile, la mancanza della piena certezza scientifica per prevenire il degrado ambientale non sarà usata come motivo per rinviare misure di redditività dei costi.

Pertanto, non si comprende dove i Dottori Cerra/Ferraro abbiano letto il succitato testo del "Principio 15" della "Dichiarazione di Rio".

In conclusione, è infondata la tesi dei Dottori Cerra/Ferraro, secondo cui i permessi di ricerca richiesti dalla Global MED dovrebbero essere negati in ossequio al "principio di precauzione". La tesi ignora autorevolissimi studi che consentono la disapplicazione del "principio di precauzione" nel caso di specie. Inoltre, la loro lettura del "Principio 15" della Dichiarazione di Rio è, non solo scorretta e fuorviante ma, sembra attribuire al "Principio 15" la natura di norma giuridica che non ha. Secondo le indicazioni delle stesse Nazioni Unite i "Principi" contenuti nella "Dichiarazione di Rio" sono solo "aspirazioni" degli Stati.

2.3. La pretesa "malafede" od "inconsapevolezza" della Global MED in merito al "titolo concessorio unico"

Secondo i Dottori Cerra/Ferraro, la Global MED sarebbe in "malafede", in quanto attesta che l'eventuale parere favorevole di compatibilità ambientale non le consentirebbe la futura attività petrolifera. Sempre secondo i Dottori Cerra/Ferraro, la Global MED sarebbe quantomeno "non aggiornata", in quanto ignorerebbe che il "titolo concessorio unico", istituito nel 2014, le conferirebbe l'automatico diritto a dette attività in futuro.

La tesi dei Dottori Cerra/Ferraro prende le mosse dalla seguente citazione delle "Controdeduzioni" di natura tecnica della Global MED (il carattere neretto è nel documento originale) (pag. 17):

è errato pensare che la concessione della compatibilità ambientale relativa all'attività di rilievo geofisico dia il via a tutta la futura attività petrolifera, dalla ricerca, alla perforazione e la messa in produzione.

Attestano i Dottori Cerra/Ferraro (il carattere neretto è nel testo originale) che:

(pag. 18) L'affermazione è in malafede oppure non è aggiornata.

(pag. 20) L'articolo 38 dello Sblocca Italia¹⁹ prevede che tutte queste fasi siano riunite in un unico titolo concessorio.

(pag. 44) La normativa è stata modificata dall'articolo 38 dello Sblocca Italia, che prevede il Titolo Concessorio Unico, ossia la possibilità per la proponente di procedere direttamente alla conversione del permesso di ricerca in permesso di coltivazione, semplificando, così come vuole di fatto la normativa, le procedure di autorizzazione.

Prevede il comma 8 dell'art. 38 del D.L. 133/2014 che le disposizioni relative al "titolo concessorio unico" (commi 5, 6 e 6-bis) sarebbero state applicate ai "procedimenti in corso" (quali quelli della Global MED), qualora fosse stata presentata "istanza" di conversione entro il 10 febbraio 2015.

La Global MED non ha mai presentato "istanza" di conversione in un "titolo concessorio unico" delle sue cinque domande di permesso di ricerca. Pertanto, le disposizioni dell'art. 38 del D.L. 133/2014 relative al "titolo concessorio unico" non si applicano alla Global MED.

Per una conferma di quanto sopra esposto vedasi: "Il diritto dell'energia". E. Turco e D. Turco, Capitolo dodicesimo "Le attività "upstream" nel settore degli idrocarburi e della geotermia", Wolters Kluwer - CEDAM, 2015, pag. 356.

In conclusione, la Global MED non è in "malafede" quando attesta che l'eventuale compatibilità ambientale non le assicurerebbe "tutta la futura attività petrolifera". Né la Global MED è "non aggiornata" sulla natura del "titolo concessorio unico", istituito nel 2014. Sono invece i Dottori Cerra/Ferraro ad evidenziare una inescusabile "carezza di conoscenza" del reale contenuto dell'art. 38 del D.L. 133/2014 e di fatti che avrebbero dovuto accertare prima di fare affermazioni infamanti.

2.4. La pretesa "molta prossimità" delle aree richieste dalla Global MED al SIN di Crotone - Cassano e Cerchiara

I Dottori Cerra/Ferraro si focalizzano sugli "effetti cumulativi" dell'indagine sismica proposta dalla Global MED sui due siti di interesse nazionale (di seguito "SIN") di Crotone - Cassano e Cerchiara²⁰ e di Taranto²¹. Ma, nel loro esame, i Dottori Cerra/Ferraro fanno un'affermazione che merita un approfondimento, evidenziando una scarsa conoscenza della realtà dei luoghi. Attestano, infatti, i Dottori Cerra/Ferraro che (pag. 20):

E' chiaro che i due siti SIN non si sovrappongono alle aree di interesse, ma è il caso di ricordare che l'area di Crotone è molto prossima alle istanze d85 e d87 ...

¹⁹ Lo "Sblocca Italia" è in effetti il Decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 recante "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive" (di seguito "D.L. 133/2014"), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 11 novembre 2014, n. 164. L'art. 38 del D.L. 133/2014 è stato emendato dall'art. 1, comma 554 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" e successivamente emendato dall'art. 1, comma 240 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)".

²⁰ Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del 26 novembre 2002, recante "Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Crotone - Cassano e Cerchiara".

²¹ Decreto del Ministro dell'Ambiente del 10 gennaio 2000, recante "Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Taranto".

La seguente tabella evidenzia la distanza dalla costa delle aree relative alle due istanze di permesso di ricerca presentate dalla Global MED:

Istanza	Distanza dalla costa	
	Miglia marine	Km
d 85 F.R -.GM	12,77	23,650
d 87 F.R -.GM	14,00	25,928

Nonostante i migliori propositi, ci è impossibile considerare "l'area di Crotone" come "molto prossima alle istanze d85 e d87" e come tale soggetta agli "effetti cumulativi" dell'indagine sismica proposta dalla Global MED.

2.5. La tesi sulla "subsidenza" e l'"attività estrattiva".

Attestano i Dottori Cerra/Ferraro (il carattere neretto è nel testo originale) che (pag. 21):

Il fenomeno della subsidenza anche se non è legato all'attività di prospezione (in quanto in questa fase non è prevista la perforazione del sottosuolo) è comunque oramai accertato e dimostrato che sia legato all'attività estrattiva.

Diamo atto agli autori delle succitate affermazioni che il tema della "subsidenza" è del tutto estraneo all'attività di prospezione, per cui la Global MED ha richiesto la VIA.

Tuttavia, la categoricità delle affermazioni, per cui sarebbe "ormai accertato e dimostrato" che "il fenomeno della subsidenza sia legato all'attività estrattiva", ci impone alcune considerazioni.

Un'esperienza europea ed un provvedimento dell'autorità giudiziaria italiana smentiscono la tesi secondo cui la "subsidenza", ovvero l'abbassamento del terreno, sarebbe l'effetto diretto "dell'attività estrattiva".

L'esperienza di un paese europeo dimostra la totale infondatezza della tesi. Da secoli la popolazione dei Paesi Bassi convive con il fenomeno della subsidenza. Il 24% della superficie si trova sotto il livello del mare ed, in alcune zone, 6-7 metri sotto il NAL - Normal Amsterdam Level (Fonte: sito <http://www.amsterdam.info/it/paesi-bassi>). Nonostante ciò, i Paesi Bassi sono il maggiore produttore di gas in Europa (Fonte: Senato della Repubblica, "La politica energetica dell'Unione Europea", pag. 10, gennaio 2009).

Ma, soprattutto un'autorevolissima fonte italiana sconfessa la tesi in esame. Al termine di un procedimento penale decennale, la magistratura ha emesso un provvedimento che costituisce una pietra miliare interpretativa, degli effetti della ricerca e della coltivazione di idrocarburi sulla subsidenza.

In data 14 febbraio 2011 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ravenna ha emesso la "ordinanza di archiviazione" in merito al Proc. n. 821/08-21 R.G.N.R. ed al Proc. n. 4335/08-20 R.G.I.P. (di seguito denominata "Ordinanza") in cui si legge che:

(pag.4) La vicenda trae origine da indagini avviate dalla Procura di Rovigo nel 2001 e specificatamente con riguardo alle conseguenze delle numerose attività estrattive da parte dell'Eni - ente che con decreto del Ministero dell'Industria ha le concessioni di idrocarburi liquidi e gassosi nel mare Adriatico in essere e progettate in terraferma ed off-shore in zone di mare prospicienti l'Emilia Romagna ed il Veneto,

con particolare riferimento agli effetti della subsidenza (pag. 11).

Nell'Ordinanza viene precisato che:

(pag. 13) La subsidenza ... è un dato di fatto scontato da una disciplina legislativa che ammette, in via di principio, come legittima ed autorizzabile l'estrazione di fluidi - acque e metano che siano. La disciplina dell'estrazione di gas presuppone che all'estrazione si accompagni il fenomeno dell'abbassamento di terreno; abbassamento accettato come ammissibile dall'ordinamento giuridico ... Definito così il fenomeno della subsidenza, occorre accertare scientificamente se dall'abbassamento del suolo - subsidenza- per effetto dell'estrazione di idrocarburi derivino effetti ulteriori, idonei a creare pericolo per la pubblica incolumità.

Al fine di detto "accertamento scientifico", nell'Ordinanza viene fatta rilevare:

(pag. 17) la mole degli accertamenti esperiti nelle precedenti fasi e durati anni, unita al numero e all'autorevolezza dei consulenti nominati ... i maggiori esperti del settore sono stati impegnati nel presente giudizio.

Viene quindi stabilito nell'Ordinanza che:

(pag. 13) Come già detto dal Tribunale del riesame, la subsidenza, concretizzandosi in una mera modifica permanente del territorio, non ha di per sé alcun rilievo penale nel nostro ordinamento.

(pag. 17 e 18) Ciò non significa che il fenomeno della subsidenza non debba essere monitorato, o meglio, non debba continuare ad essere monitorato dagli enti pubblici ..., dovendosi ritenere infatti doveroso e necessario un continuo e serrato monitoraggio che abbia il fine specifico di stabilire l'incidenza dell'attività di estrazione in atto sul fenomeno della subsidenza.

L'esperienza consolidata dei Paesi Bassi ed il contenuto e le conclusioni dell'Ordinanza sconfessano la tesi sostenuta dai Dott.ri Cerra/Ferraro, secondo cui "ormai accertato e dimostrato" che "il fenomeno della subsidenza sia legato all'attività estrattiva", in modo da creare pericolo per la pubblica incolumità.

2.6. La tesi sul "rischio sismico" ed il "Rapporto ICHESE" ed il "Rapporto Cavone".

Attestano i Dottori Cerra/Ferraro che il tema del "rischio sismico", sebbene sia estraneo alle "indagini geologiche e geofisiche", oggetto della VIA (pag. 30) tuttavia, non se ne può "prescindere", considerando la "necessaria, per quanto ipotetica, fase di sfruttamento dei giacimenti" (pag. 31).

L'ammissione dei Dottori Cerra/Ferraro dell'estraneità del tema del "rischio sismico" al caso di specie, ci consentirebbe di non approfondire l'argomento. Tuttavia, continuano i Dottori Cerra/Ferraro che (il carattere neretto è nel testo originale) "le risultanze della commissione internazionale di esperti "ICHINO" (leggasi: ICHESE) ha di fatto confermato la possibilità di innesco/induzione di eventi sismici" (pag. 31).

Inoltre, vengono esaminati e confutati i "risultati ottenuti nel Laboratorio Cavone", ma vengono ignorati atti fondamentali, successivi e conclusivi delle indagini condotte sul "rischio sismico" che, ci impongono una necessaria analisi.

- 1) Febbraio 2014. A pag. 188 del Rapporto ICHESE viene chiarito che:

La Commissione tecnico-scientifica incaricata, di valutare le possibili relazioni tra attività di esplorazione per idrocarburi ed aumento dell'attività sismica nell'area colpita dal terremoto dell'Emilia-Romagna del mese di maggio 2012, ICHESE è stata istituita l'11 dicembre 2012 con decreto del Dott. Franco Gabrielli, Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su richiesta del Presidente della Regione Emilia.

- 2) 17 aprile 2014. Il Ministero dello Sviluppo Economico, la Regione Emilia-Romagna e la Società Padana Energia S.p.a. sottoscrivevano lo "Accordo di collaborazione relativo all'attività di monitoraggio e studio nella concessione Mirandola "Laboratorio Cavone" (di seguito denominato "Accordo").

Le finalità dell'Accordo erano "di sviluppare un'attività di monitoraggio e di ricerca e di fornire una risposta esaustiva" sul ruolo svolto dalle attività di produzione di idrocarburi, condotte nel giacimento "Cavone", nell'indurre o eventualmente favorire il verificarsi dei terremoti dell'Emilia del maggio 2012.

- 3) 17 aprile 2014. Il Ministero dello Sviluppo Economico, la Regione Emilia-Romagna e la Società Padana Energia S.p.a. sottoscrivevano il "Protocollo Operativo. Attività di monitoraggio e studio relative alla concessione Mirandola "Laboratorio Cavone", in cui è previsto (art. 2) che:

I risultati (del(l') aggiornamento saranno sottoposti dal Ministero e dalla Regione a verifica da parte di un ente o organo dagli stessi indicato di comprovata esperienza in tale ambito.

- 4) luglio 2014. Sei scienziati di prestigiosissime Università statunitensi sottoscrissero il "Report" (: rapporto) (di 139 pag.) dal titolo "ON THE POTENTIAL FOR INDUCED SEISMICITY AT THE CAVONE OILFIELD: ANALYSIS OF GEOLOGICAL AND GEOPHYSICAL DATA, AND GEOMECHANICAL MODELING" (tradotto: "Sul potenziale per la sismicità indotta presso il giacimento petrolifero Cavone: analisi dei dati geologici e geofisici e modello geomeccanico") (di seguito denominato "Rapporto Cavone").

I sei scienziati autori del Rapporto Cavone sono:

- 1) Luciana Astiz, Associate Director of IGPP Real Time Data Array, Scripps Institution of Oceanography, University of California San Diego, La Jolla, CA 92093-0225, USA;
- 2) James H. Dieterich, Distinguished Professor of Geophysics, Graduate Division, Department of Earth Sciences, University of California, Riverside, CA 92521, USA;
- 3) Cliff Frohlich, Associate Director, Institute for Geophysics, University of Texas at Austin, Austin, TX 78758, USA;
- 4) Bradford H. Hager, Director, Earth Resources Laboratory, Department of Earth, Atmospheric and Planetary Sciences, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA 02139, USA;
- 5) Ruben Juanes, Associate Professor, Department of Civil and Environmental Engineering, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA 02139, USA;
- 6) John H. Shaw, Chair, Department of Earth & Planetary Sciences, Harry C. Dudley Professor of Structural and Economic Geology, Harvard University, Cambridge, MA 02138, USA.

Nel "Sommario" del Rapporto Cavone (pag. 5) si legge lo scopo del lavoro (tradotto dall'inglese):

Il verificarsi di una sequenza di terremoti con gravi danni nel Maggio 2012, vicino al giacimento Cavone, solleva il quesito se detti terremoti possano essere stati causati ovvero se attività future possano causare altri eventi pregiudizievoli. Lo scopo di questo rapporto è inteso rispondere ai quesiti sulla base dell'attuale stato della conoscenza ed allo stato dell'arte delle tecniche di sismologia, geologia strutturale, geodesia tettonica, simulazione di flusso del giacimento e geomeccanica.

I sei scienziati, autori del Rapporto Cavone, traggono (pag. 7) le seguenti conclusioni del loro lavoro (tradotto dall'inglese):

Non vi è alcuna giustificazione fisica per sospettare che cambiamenti di pressione ai loro ipocentri, associati ad attività di produzione od iniezione nel giacimento Cavone abbiano causato la sequenza (di terremoti) di Maggio 2012.

5) 18 luglio 2014. Il Direttore della Struttura Terremoti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha pubblicato la "ANALISI DEL RAPPORTO "ON THE POTENTIAL FOR INDUCED SEISMICITY AT THE CAVONE OILFIELD: ANALYSIS OF GEOLOGICAL AND GEOPHYSICAL DATA, AND GEOMECHANICAL MODELING" di L. Astiz, J.H. Dieterich, C. Frohlich, B.H. Hager, R. Juanes e J.H. Shaw" (di seguito denominata "Validazione INGV").

Si legge nella "Introduzione" della Validazione INGV (pag. 2) che:

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) è stato incaricato dal Ministero dello Sviluppo Economico (Registro Ufficiale MISE n. 0016607 del 10/07/2014) di fornire un contributo alla validazione dei modelli elaborati nel succitato Rapporto.

Si legge nelle "Note conclusive" della Valutazione INGV (pag. 13):

Il Rapporto in oggetto illustra una serie di studi, logici e consequenziali, condotti al fine di ottenere una descrizione quantitativa del ruolo svolto dalle attività di sfruttamento del sottosuolo del campo di Cavone nell'indurre o eventualmente favorire il verificarsi di terremoti dell'Emilia del 2012. Tale descrizione quantitativa, riassunta nel Modello Dinamico calcolato, integra i punti lasciati aperti dal precedente rapporto alla commissione Ichese.

Il gruppo di scienziati coinvolti nello studio è di assoluto valore internazionale e con competenze di vertice sui temi in oggetto.

La procedura seguita durante lo studio è logica e pertinente allo scopo prefisso, i dati accuratamente selezionati, le metodologie sia di tipo standard che implementate specificatamente per lo studio (modello accoppiato fluidodinamico-geo-meccanico). I limiti dei modelli generati, i possibili intervalli di variazione dei parametri stimati e le assunzioni effettuate sono ben descritte e chiarite nel documento.

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, pur non entrando nel merito dei risultati ottenuti, attesta la validità del modello generato.

Pertanto, la tesi che la ricerca e coltivazione di idrocarburi comporti un "innesco/induzione di eventi sismici" è priva di fondamento ed è comunque smentita dal Rapporto Cavone e dalla "validazione" dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).

STUDIO LEGALE TURCO

2.7. La tesi del "sussidio indiretto" dello Stato alle "compagnie petrolifere" per la pretesa inadeguatezza delle "royalties" e della "irrisorietà" dei "canoni".

Lamentano i Dottori Cerra/Ferraro, avallando una tesi di Legambiente, che lo Stato corrisponderebbe un "sussidio indiretto" alle "compagnie petrolifere" per l'inadeguatezza delle "royalties" e la "irrisorietà" dei "canoni".

Attestano infatti i Dottori Cerra/Ferraro che, da uno "studio" del 2013 di Legambiente, si evincerebbe che (il carattere neretto è nel documento originale):

(pag. 34) A fronte dei rischi e dei possibili effetti sul territorio, le compagnie riconoscono delle royalties, cioè il pagamento di diritti di estrazione, allo Stato, alla Regione e ai Comuni. Queste gravano per ... il 10% (a parte il petrolio a mare dove è al 7%) ... Nel resto del mondo oscillano comunque tra il 20% e l'80%. Se in Italia avessimo delle royalties del 50% (ma si dovrebbero alzare ancora), a livello nazionale nel 2011 si sarebbe avuto, invece di un gettito di 209 milioni di euro circa, uno da 1.500 milioni. Ci troviamo dunque di fronte ad un sussidio indiretto di 1,3 miliardi di Euro.

(pag. 35) Un altro regalo alle aziende del gas e del petrolio è il mancato adeguamento dei canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca. Oggi in Italia si pagano ancora canoni assolutamente irrisori per la prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio, che vanno dai 3,40 euro/kmq per le attività di prospezione, ai 6,82 euro/kmq per i permessi di ricerca, fino ai circa 55 euro/kmq per le attività di coltivazione. Se si aggiornassero i canoni con cifre più adeguate (rispettivamente almeno 1.000 euro/kmq per la prospezione, 2.000 euro/kmq per le attività di ricerca, fino a 16.000 euro/kmq per la coltivazione) le compagnie petrolifere verserebbero alle casse dello Stato oltre 300 milioni di euro, rispetto all'attuale milione. Anche in questo caso, la "distrazione" nell'aggiornare i canoni determina sussidi indiretti pari a circa 300 milioni di Euro.

Il cosiddetto "studio" di Legambiente rivela una macroscopica ed inescusabile "carezza di conoscenza" della materia.

Sarebbe bastato che Legambiente avesse consultato il sito del MISE per accertare la totale "non veridicità" che "nel resto del mondo" le royalties "oscillano tra il 20% e l'80%". Inoltre, ipotizzare le entrate dello Stato, in base a royalties arbitrariamente aumentate da Legambiente al 50%, è un esercizio del tutto inutile ed è comunque assurdo asserire che il mancato gettito costituisca un "sussidio indiretto" dello Stato alle "compagnie petrolifere".

Altrettanto inutile è ipotizzare le entrate dello Stato in base a canoni aumentati arbitrariamente da Legambiente ed è altrettanto assurdo asserire che il mancato gettito costituisce un "sussidio indiretto" dello Stato alle "compagnie petrolifere".

Quello che sfugge a Legambiente, ed a chi ne condivide la tesi, è che le "royalties" ed i "canoni" sono componenti di un insieme più ampio, rappresentato dalla tassazione complessiva delle "compagnie petrolifere". Ad esempio, Legambiente e chi ne condivide la tesi, dovrebbero chiedersi perché la Norvegia, che dispone dei più grandi giacimenti di gas naturale in Europa ed è fra i maggiori paesi produttori a livello internazionale, non richiede alcuna "royalty" alle "compagnie petrolifere".

Inoltre, per quanto riguarda il nostro paese, Legambiente e chi ne condivide la tesi, evidentemente ignora che, secondo l'autorevole studio

STUDIO LEGALE TURCO

di Nomisma Energia (di cui tratteremo in seguito), la tassazione delle attività petrolifere oscilla in Italia tra il 63,9% ed il 68%.

Se non altro, per quanto attiene ai paesi europei, i dati reali sono i seguenti, contenuti nel sito del MISE "Comparazione royalties e canoni per attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi in Europa" (Unmig.Mise.goc.it/Gasoil/Royalties/Nomisma.Asp):

Paese	ROYALTIES %		CANONI/ANNUI Euro/km ²
	Terraferma	Mare	
1) Danimarca	Nessuna	Nessuna	Nessuno
2) Francia	12 petrolio	Nessuna	Nessuno
3) Germania	10	10	20 primo anno 41 secondo 61 successivi
4) Italia	10 5 gas	10 gas 7 petrolio	Minimo 6,23 Massimo 149,60
5) Olanda	7	Nessuna	Ricerca: terra 135 Mare: 200-600 Produzione: 600
6) Norvegia	Nessuna	Nessuna	Ricerca: terra 29 Mare (una tantum): 2290 Produzione: da 26 a 8500

Pertanto, è totalmente infondata la tesi di Legambiente, condivisa dai Dottori Cerra/Ferraro, secondo cui le "royalties" corrisposte in Italia dalle "compagnie petrolifere" sarebbero inferiori a quelle dovute in altri Stati e che l'ammontare dei "canoni" sia "irrisorio" e che la inadeguatezza delle "royalties" e dei "canoni" nasconda un "sussidio indiretto" statale.

2.8. La tesi che "l'estrazione di idrocarburi è un affare per l'industria petrolifera ma non per lo Stato, le Regioni ed i Comuni".

Attestano i Dottori Cerra/Ferraro (il carattere neretto e la sottolineatura sono nel testo originale):

(pag. 35) ***l'estrazione di idrocarburi è un affare per l'industria petrolifera ma non per lo Stato, le Regioni ed i Comuni.***

(pag. 36) ***Per quanto riguarda il Sud d'Italia sarebbe più opportuno, pertinente e realistico fare il paragone con quanto avviene attualmente in Basilicata!***

Le su riportate affermazioni evidenziano una inescusabile e significativa "carenza di conoscenza" della normativa di settore, di dati di dominio pubblico e di autorevoli e recenti studi in materia.

Il titolare di una concessione di coltivazione di idrocarburi è tenuto a corrispondere annualmente allo Stato "il valore di un'aliquota del prodotto", pari al 10% delle quantità estratte in terraferma ed al 10% degli idrocarburi gassosi ed al 7% degli idrocarburi liquidi estratti in mare²².

Dell'aliquota dovuta per le concessioni in terraferma il 55% è corrisposto dal concessionario direttamente alla regione a statuto ordinario ed il 15% ai comuni interessati²³.

²² Art. 19, primo comma del Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 recante "Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi" (di seguito "D.Lgs. 625/1996"). Art. 45 della Legge 23 luglio 2009, n. 99, recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" (di seguito "Legge 99/2009"). Art. 6, comma 17 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" (di seguito "D.Lgs. 152/2006").

²³ Art. 20, primo comma del D.Lgs. 625/1996.

La quota dell'aliquota dovuta allo Stato per i titoli in terraferma è corrisposta dal concessionario alle regioni a statuto ordinario del Mezzogiorno che la destinano al "finanziamento di strumenti della programmazione negoziata nelle aree di estrazione ed adiacenti"²⁴.

La quota dell'aliquota dovuta ai comuni è destinata "allo sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, all'incremento industriale e ad interventi di miglioramento ambientale"²⁵.

Per le produzioni ottenute in terraferma, comprese quelle ottenute da concessioni in mare da pozzi che partono in terraferma, il concessionario è tenuto corrispondere annualmente un'aliquota del 3% destinata "riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per i residenti nelle regioni interessate" dalle produzioni²⁶.

Nei soli otto anni 2008-2015, le royalties percepite dalla Regione Basilicata (popolazione 576.619) sono state pari ad euro 995.501.155,90 così ripartite (Fonte: sito del Ministero dello Sviluppo Economico ("MISE")):

REGIONE BASILICATA		
	Anno	Royalties
1	2008	102.685.455,30
2	2009	114.334.043,07
3	2010	65.644.377,15
4	2011	100.480.358,59
5	2012	141.984.593,59
6	2013	168.974.961,60
7	2014	158.590.201,84
8	2015	142.807.164,76
		Euro 995.501.155,90

Nei soli otto anni 2008-2015 i seguenti sette Comuni della Regione Basilicata hanno percepito royalties pari ad euro 162.950.721,37 così ripartite (Fonte: sito del MISE):

Comune della Regione Basilicata e relativa Provincia: Potenza (Pz) Matera (Mt)	Popolazione residente nel Comune	Totale royalties al Comune 2008-2015
1) Viggiano (PZ)	3.244	117.529.629,62
2) Calvello (PZ)	1.957	23.125.896,74
3) Grumeto Nova (PZ)	1.735	17.799.641,50
4) Montemurro (PZ)	1.283	4.449.910,39
5) Ferrandina (MT)	8.857	20.075,15
6) Pisticci (MT)	17.266	19.836,84
7) Salandra (MT)	2.858	5.731,13
	Totale euro	162.950.721,37

Inoltre, va anche evidenziato il significativo effetto della produzione di idrocarburi sulle entrate dello Stato. Secondo la ricerca condotta nel 2012 da Nomisma Energia: "Tassazione della produzione di gas e petrolio in Italia: un confronto":

Complessivamente la tassazione dell'Italia sulle attività petrolifere è in media pari al 63,9% ... (ma) il prelievo complessivo può salire fino al 68%.

²⁴ Art. 20, comma 1-bis del D.Lgs. 625/1996.

²⁵ Art. 20, primo comma del D.Lgs. 625/1996.

²⁶ Art. 45, comma 2 della Legge 99/2009.

STUDIO LEGALE TURCO

I dati su riportati dimostrano la totale infondatezza della tesi dei Dottori Cerra/Ferraro, secondo cui "l'estrazione di idrocarburi è un affare per l'industria petrolifera ma non per lo Stato, le Regioni ed i Comuni", particolarmente per "quanto avviene attualmente in Basilicata".

2.9. La tesi del "rischio per il patrimonio archeologico".

Sostengono i Dottori Cerra/Ferraro in merito al "rischio per il patrimonio archeologico" (il carattere neretto è nel testo originale):

Abbiamo già avuto modo di sollevare il problema relativo all'impatto dell'onda (leggasi: airgun) sui fondali e dell'energia con la quale si va ad impattare, ritenendo che questa sia già in grado di alterare il fondale, oltre che ovviamente considerare le fasi di perforazione dei pozzi esplorativi, che come è noto, devono scavare per indagare i fondali.

Ma una seria preoccupazione è anche dovuta al fatto che non sia prevista la presenza di personale specializzato del Ministero dei Beni Culturali e Archeologici che verifichi la reale assenza di rinvenimenti nelle fasi di ricerca.

Affermare tra l'altro che non sono presenti siti di interesse archeologici è un falso.

Va innanzitutto precisato che la Global MED, LLC non ha attestato alcuna "falsità", sostenendo che non vi sono "siti di interesse archeologico" noti nelle aree oggetto dell'indagine sismica.

I Dottori Cerra/Ferraro ignorano che il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (di seguito "MIBACT") si è già espresso favorevolmente in materia con tre provvedimenti:

- 1) N. 25954 del 27 ottobre 2015, in relazione all'istanza "d 85 F.R-.GM";
- 2) n. 25946 del 27 ottobre 2015, in relazione all'istanza "d 86 F.R-.GM";
- 3) n. 25933 del 1 dicembre 2015, in relazione all'istanza "d 87 F.R-.GM".

Le conclusioni dei tre provvedimenti sono le stesse. A titolo esemplificativo si riporta qui di seguito quanto previsto in merito all'istanza "d 85 F.R-.GM" (il carattere neretto è nel documento originale) (pag. 19):

QUESTO MINISTERO

VISTE le varie disposizioni di legge indicate in oggetto, esaminati gli elaborati progettuali, viste le valutazioni delle Soprintendenze di settore competenti per territorio, acquisito il parere della Direzione Generale Archeologia, a conclusione dell'istruttoria inerente alla procedura in oggetto, in conformità con i pareri istruttori formulati, ritiene di poter esprimere, per quanto di competenza

PARERE FAVOREVOLE

alla compatibilità ambientale del progetto "Permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in mare convenzionalmente denominato "d 85 F.R-.GM" da realizzarsi nel Golfo di Taranto, limitatamente alla sola fase di prospezione geofisica con tecnica air-gun e rilevamento 2D e/o 3D ...

Ma, nel corpo del provvedimento, sono citati gli interventi di altri organi del MIBACT che smentiscono le affermazioni dei Dottori Cerra/Ferraro (il carattere neretto è nel documento originale):

(pag. 12) La Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria ... in previsione del fatto che la procedura di

ricerca con air-gun non risulterebbe determinare dannose interazioni con il fondale marino, la Scrivente, in applicazione del D.Lgs. 42/2004²⁷ e ss.mm.ii. e della L. 157 del 23 ottobre 2009²⁸, esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole di massima alle istanze di ricerca di che trattasi ...

(pag. 14) la Direzione Generale Archeologia ... ha espresso il seguente parere istruttorio:

Dalla documentazione consegnata emerge che l'area da indagare dista oltre 12 miglia dai litorali e che l'attività di ricerca non interferisce con siti di interesse archeologico noti. Inoltre, le metodologie di indagine individuate (sismica a riflessione che utilizza sorgenti di energia di tipo airgun e registra i tempi di ritorno delle onde sonore emesse) risultano avere un limitato effetto d'urto sul fondo marino e, di conseguenza, non producono danni al patrimonio culturale sommerso.

Dal momento, però, che tali indagini, per la loro natura, non sono idonee a confermare la presenza di relitti o reperti archeologici, si giudica superflua, in questa prima fase, la presenza di un archeologo a bordo.

Pertanto è sconfessata dallo stesso MIBACT, dalla Direzione Archeologia, dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria, la tesi dei Dottori Cerra/Ferraro secondo cui la proposta indagine sismica con l'uso dell'air-gun ed il rilevamento 2D e 3D costituirebbero un "rischio per il patrimonio archeologico".

2.10. La tesi della "incompatibilità" della "indagine sismica" con le "aree di deposito di ordigni inesplosi, di armi chimiche e di rifiuti tossici presenti nel fondale marino del Golfo di Taranto".

Attestano i Dottori Cerra/Ferraro (pag. 48) che le "indagini sismiche" in questione sarebbero "incompatibili" con le "aree di deposito di ordigni inesplosi, di armi chimiche e di rifiuti tossici presenti nel fondale marino del Golfo di Taranto".

Semberebbe quindi che gli autori della tesi considerino incluse nel Golfo di Taranto le tre aree d'interesse per la Global MED ("d 85 F.R.-GM", "d 86 F.R.-GM", "d 87 F.R.-GM").

Si allega la "Tavola delle linee di base e limite delle acque territoriali", pubblicata a pagina 108 della pubblicazione "IL MARE" del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche (DGRME), di marzo 2015 (di seguito "Tavola MISE") (All. 6).

La Tavola MISE evidenzia in rosso la "linea di base" che coincide con la "linea di chiusura" della baia storica del Golfo di Taranto, tracciata dal D.P.R. 816/1977²⁹.

Ebbene, nessuna delle tre aree richieste dalla Global MED è situata nel Golfo di Taranto.

²⁷ Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137".

²⁸ Legge 23 ottobre 2009, n. 157 recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, con Allegato, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno".

²⁹ "Da S. Maria di Leuca (39°47', 55-18°22',10) a Punta Alice (39°23',90 - 17°09',50) Baia storica". Art. 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n. 816 recante "Norme regolamentari relative all'applicazione della L. 8 dicembre 1961, numero 1658, con la quale è stata autorizzata l'adesione alla convenzione sul mare territoriale e la zona contigua, adottata a Ginevra il 29 aprile 1958, ed è stata data esecuzione alla medesima" (di seguito "D.P.R. 816//1977").

Basterebbe questa constatazione per concludere la nostra analisi. Ma, nel corso della trattazione del capitolo dedicato all'argomento, i Dottori Cerra/Ferraro ampliano la loro tesi a "tutto il Mediterraneo" ed ai "fondali della Calabria", evidenziando, tra l'altro, una totale incertezza sul numero delle navi che sarebbero state affondate (3, 30 od 88). Attestano infatti i Dottori Cerra/Ferraro che:

(pag. 48) Secondo WWF e Legambiente, le navi dei veleni, scomparse misteriosamente dal 1987 al 1995 nei mari italiani sono più di 30. In tutto il Mediterraneo, secondo una elaborazione fatta da Legambiente su dati della Direzione Investigativa Antimafia ed altri, dal 1979 al 2001 sono 88.

(pag. 49) Il pentito Francesco Fonti ... ammette:

"Ho detto e ribadisco in totale tranquillità che sui fondali della Calabria ci sono circa 30 navi"... Io ne ho affondate tre ..."

A tutto ciò va aggiunta anche la possibile presenza di ordigni bellici ... (anche se) non si conoscono le risultanze delle operazioni CMM svolte dalle Forze Nato 1999-2001, Contro Misure Mine (CMM), finalizzata ad eliminare, per quanto possibile con le tecnologie disponibili, il rischio dovuto alla presenza di ordigni sul fondo marino.

Pertanto, è totalmente infondata la tesi che l'"indagine sismica" della Global MED sarebbe "incompatibile" per la presenza di "ordigni inesplosi, di armi chimiche e di rifiuti tossici presenti nel fondale marino del Golfo di Taranto" od ai "fondali della Calabria". La tesi è altresì infondata se estesa a "tutto il Mediterraneo", data la genericità dell'area geografica dove sarebbero dislocate le fonti potenzialmente nocive e la inaffidabilità delle persone (quali un pentito) che avrebbero quantificato le stesse fonti nocive.

2.11. La tesi dell'"irrisorietà" della potenziale produzione di idrocarburi in Italia, considerando il "fabbisogno energetico nazionale"

Attestano i Dottori Cerra/Ferraro che:

(pag. 52) Non si ha alcuna garanzia che la quantità di idrocarburi eventualmente trovata possa in qualche modo contribuire alla riduzione del fabbisogno energetico nazionale, essendo comunque una quantità irrisoria e di scarsa qualità.

(pag. 53) Da una analisi fatta di recente dal WWF e pubblicata nel dossier TRIVELLE IN VISTA si legge ... "anche attingendo al petrolio presente nel sottosuolo, concentrato soprattutto in Basilicata, il totale delle riserve certe nel nostro Paese verrebbe consumato in appena 13 mesi".

Il ragionamento degli autori della tesi è affetto da significativa illogicità di base. Se, come viene attestato (e non dimostrato), la "quantità" di idrocarburi potenzialmente prodotta in Italia è "irrisoria", non si vede come si possa affermare che comunque soddisfi il "fabbisogno energetico nazionale" di "appena 13 mesi".

I dati sotto riportati relativi a cinque anni di "fattura per petrolio e gas" smentiscono che "13 mesi" di "fabbisogno" rappresentano un costo "irrisorio" per la collettività (Fonte: www.unione petrolifera.it, "Relazione annuale 2015", pag. 24 (in milioni di euro)):

Anno	Petrolio	Gas	Totale
2008	32.474	22.253	54.727
2010	28.432	18.998	47.430
2012	33.908	24.189	58.097
2013	30.450	20.421	50.871
2014	24.917	15.134	40.051
			51.176

STUDIO LEGALE TURCO

La "fattura per petrolio e gas" è stata in cinque anni mediamente pari ad (251.176:5 (anni)=) 50.235, e, mensilmente, in media pari ad (50.235:12 (mesi)=) 4.186. Pertanto, qualora quantificassimo la tesi del WWF, il costo medio di "13 mesi" di "fabbisogno energetico nazionale" sarebbe pari a (4.186 x 13 (mesi)=) 54.418, ovvero 54,418 miliardi di euro.

La cifra sarà "irrisoria" per i Dottori Cerra/Ferraro e per il WWF, ma non lo sarà certo per il contribuente italiano, per lo Stato, le Regioni ed i Comuni e per i residenti nelle Regioni "produttive" che, a vario titolo, beneficerebbero da una produzione nazionale idrocarburi.

Inoltre va considerato che, negli anni 1980-85 la "fattura energetica" è stata mediamente pari al 5,2% del PIL. Nel 2012 è stata pari al 4% e nel 2014 si è ridotta al 2,7% per i noti eventi internazionali (Fonte sopraindicata). Di conseguenza, l'incidenza sul PIL della "fattura energetica" italiana è tutt'altro che "irrisoria".

Pertanto, è infondata ed illogica la tesi dei Dottori Cerra/Ferraro e del WWF che la potenziale produzione di idrocarburi in Italia sarebbe "irrisoria" considerando il "fabbisogno energetico nazionale".

2.12. La tesi della "mancanza di sufficienti studi" sugli "effetti del suono emesso dagli airgun sugli animali in sovrapposizione a quelli già esistenti dei suoni sonar dovuti ad esercitazioni militari".

Denunciano i Dottori Cerra/Ferraro (pag. 65) (il carattere neretto è nel documento originale):

la mancanza di sufficienti studi ... (sugli) effetti del suono emessi dagli air-gun sugli animali in sovrapposizione a quelli già esistenti dei suoni sonar dovuti alle esercitazioni militari.

La tesi della "mancanza di sufficienti studi" in materia è ritenuta talmente importante dagli autori da richiedere l'intervento del MATTM che dovrebbe disporre "approfonditi studi" (pag. 65).

Fortunatamente, la tesi dei Dottori Cerra/Ferraro rivela una significativa "carezza di conoscenza" di un autorevolissimo studio internazionale. Inoltre, la tesi dimostra la giustezza della decisione della Global MED di presentare, per la prima volta in Italia, la traduzione integrale dall'inglese in italiano delle Linee guida ACCOBAMS, eseguita da perito iscritto presso il Tribunale ed asseverata con giuramento (Vedasi l'Allegato 3).

I seguenti titoli dei primi tre capitoli delle Linee guida ACCOBAMS dimostrano l'infondatezza della tesi:

- 1) *Linee guida generali;*
- 2) *Linee guida per sonar di grande potenza (sonar militari e civili);*
- 3) *Linee guida per rilievi sismici ed usi dell'"airgun"*

Secondo le Linee guida ACCOBAMS, coloro che conducono indagini sismiche con l'uso dell'"airgun" dovrebbero applicare non solo le relative linee guida ma anche quelle "previste per le operazioni con sonar" ed "in aggiunta alle linee guida generali" (vedasi l'all. 3, traduzione in italiano, pag. 7 ed 8).

Pertanto, è totalmente infondata la tesi secondo cui vi sarebbe "mancanza di sufficienti studi" sugli "effetti del suono emesso dagli air-gun sugli animali in sovrapposizione a quelli già esistenti dei suoni sonar dovuti alle esercitazioni militari".

Quanto sopra esposto evidenzia la totale irrilevanza della frase conclusiva dell'Osservazione dei Dottori Cerra/Ferraro "per conto" delle

STUDIO LEGALE TURCO

sopraelencate 20 "Associazioni e Comitati" (il carattere neretto è nel documento originale):

Riteniamo di utilizzare il presente scritto quale documento utile al fine dell'individuazione di eventuali responsabilità non solo aziendali ma anche istituzionali in caso di incidenti e/o disastri, per omesso controllo e mancata applicazione del principio di precauzione in materia ambientale.

3. OSSERVAZIONI DELL'AVV. GIOVANNA BELLIZZI ALLE ISTANZE "d 85 F.R.-GM", "d 86 F.R.-GM", "d 87 F.R.-GM" PER "COMITATO MEDITERRANEO NO TRIV DI POLICORO (MT)".

Secondo l'Avv. Giovanna Bellizzi (di seguito "Avv. Bellizzi"), che agisce per il "Comitato MEDITERRANEO NO TRIV di Policoro (MT)" (di seguito "Comitato NO TRIV"), vi sarebbero, nella procedura in corso, per lo meno tre violazioni di legge attuali o potenziali.

3.1. La pretesa violazione di legge per pubblicazione del progetto sulla stampa senza "informazione sugli impatti" ambientali.

Attesta l'Avv. Bellizzi (pag. 8):

Non è possibile non considerare grave la violazione delle disposizioni di legge che garantiscono trasparenza collettiva in virtù di pubblicazioni su quotidiani locali e nazionali con mera indicazione dell'istanza e nessuna informazione sugli impatti che la ricerca potrebbe produrre.

La Global MED non ha commesso alcuna "grave violazione" nella ripubblicazione sulla stampa dei progetti. Infatti, le "modifiche apportate agli elaborati" del "progetto" non hanno dato luogo ad alcun cambiamento dei "principali impatti ambientali", già descritti nella prima pubblicazione (art. 26, comma 3-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" (di seguito "D.Lgs. 152/2006").

3.2. La pretesa violazione di legge per non aver pubblicato "i dati relativi alle polizze assicurative e fideiussorie".

Attesta l'Avv. Bellizzi che (pag. 8):

Non è possibile omettere di pubblicare i dati relativi alle polizze assicurative e fideiussorie della società petrolifera.

La Global MED non ha commesso alcuna violazione nel non aver pubblicato "i dati relativi alle polizze assicurative e fideiussorie" nel corso della procedura pendente davanti al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (di seguito "MATM"), regolata dal D.Lgs. 152/2006.

E' nel corso della procedura davanti al Ministero dello sviluppo economico che la Global MED dovrà presentare "fideiussioni bancarie ed assicurative commisurate al valore delle opere di recupero ambientale" (Art. 6, comma 7 del Decreto direttoriale del 15 luglio 2015).

3.3. Il preteso illegittimo consenso alla indagine sismica senza l'obbligo della presenza di rappresentanti della Soprintendenza ai Beni Archeologici.

Attesta l'Avv. Bellizzi che (pag. 8):

Non è possibile consentire attività di ricerca in mare che prevedono anche scavo e/o lieve sbancamento del fondo marino senza prevedere l'obbligo della presenza, durante tutte le operazioni, della Soprintendenza ai Beni Archeologici.

I timori dell'Avv. Bellizzi sono del tutto ingiustificati e riflettono la situazione al 20 ottobre 2015, data di presentazione delle sue Osservazioni.

Va rilevato che il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (di seguito "MIBACT") si è già espresso favorevolmente in materia con tre provvedimenti:

- 1) N. 25954 del 27 ottobre 2015, in relazione all'istanza "d 85 F.R-.GM";
- 2) n. 25946 del 27 ottobre 2015, in relazione all'istanza "d 86 F.R-.GM";
- 3) n. 25933 del 1 dicembre 2015, in relazione all'istanza "d 87 F.R-.GM".

Le conclusioni dei tre provvedimenti sono le stesse. A titolo esemplificativo si riporta qui di seguito quanto previsto in merito all'istanza "d 85 F.R-.GM" (il carattere neretto è nel documento originale) (pag. 19):

QUESTO MINISTERO

VISTE le varie disposizioni di legge indicate in oggetto, esaminati gli elaborati progettuali, viste le valutazioni delle Soprintendenze di settore competenti per territorio, acquisito il parere della Direzione Generale Archeologia, a conclusione dell'istruttoria inerente alla procedura in oggetto, in conformità con i pareri istruttori formulati, ritiene di poter esprimere, per quanto di competenza

PARERE FAVOREVOLE

alla compatibilità ambientale del progetto "Permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in mare convenzionalmente denominato "d 85 F.R-.GM" da realizzarsi nel Golfo di Taranto, limitatamente alla sola fase di prospezione geofisica con tecnica air-gun e rilevamento 2D e/o 3D ...

Ma, nel corpo del provvedimento, sono citati gli interventi di altri organi del MIBACT che superano i timori dell'Avv. Bellizzi (il carattere neretto è nel documento originale):

(pag. 14) la Direzione Generale Archeologia ... ha espresso il seguente parere istruttorio: ...

Dal momento ... che tali indagini, per la loro natura, non sono idonee a confermare la presenza di relitti o reperti archeologici, si giudica superflua, in questa prima fase, la presenza di un archeologo a bordo.

Pertanto, sono infondate le tesi dell'Avv. Bellizzi di violazione di legge attuali o potenziali, secondo cui: 1) la Global MED avrebbe ripubblicato il progetto senza "informazioni sugli impatti" ambientali; 2) la Global MED avrebbe dovuto pubblicare "i dati relativi alle polizze assicurative e fideiussorie" nel corso della procedura davanti al MATTM; 3) il MIBACT non dovrebbe consentire l'indagine sismica senza "prevedere l'obbligo della presenza" di rappresentanti "della Soprintendenza ai Beni Archeologici".

4. LE DUE OSSERVAZIONI DEL DOTT. VINCENZO GARRUBA ALLE ISTANZE "d 85 F.R-.GM", "d 86 F.R-.GM", "d 87 F.R-.GM".

Il Dott. Vincenzo Garruba ha presentato due osservazioni in data 20 ottobre e 18 novembre 2015. Focalizzeremo sulla prima osservazione, in quanto, nella seconda, il Dott. Garruba si limita ad espandere il suo esame del tema "sussidenza", già oggetto della prima.

Nella sua analisi il Dott. Garruba focalizza sui temi del "rischio sismico" (pag. 2), "Commissione ICHESE" (pag. 11), "disastro ambientale per uso airgun" (pag. 17) e "sussidenza" (pag. 18). Per tali temi,

STUDIO LEGALE TURCO

rinviamo ai precedenti capitoli, dove sono stati esaminati (riteniamo) esaustivamente.

4.1. La tesi delle percentuali delle royalties e degli aventi diritto e delle finalità del loro utilizzo ex lege.

Attesta il Dott. Garruba che:

(pag. 4-5) Nel nostro paese le royalties per le produzioni a terra sono attualmente del 10% ... mentre per produzioni a mare è del 7% per il gas e del 4% per il petrolio ... Per le estrazioni offshore la suddivisione è per il 45% allo Stato e per il 55% alla Regione adiacente per le produzioni ottenute entro la fascia delle 12 miglia (mare territoriale), mentre oltre tale limite le royalties sono interamente dello Stato.
 (pag. 5-6) Il gettito delle Royalties che spetterebbe alla città di Crotona, unica interessata dall'attività di estrazione in Calabria, ad es. per l'anno 2014 sono state quantificate in 7.638.171,35 di Euro, ma in realtà tale cifra non verrà mai corrisposta al comune di Crotona, così come è avvenuto per quelle degli anni precedenti perché la politica, dimenticando tra l'altro che le Royalties andrebbero impiegati anche per scopi ben precisi e determinati, quali l'ambiente, la tutela del territorio e del mare, il monitoraggio e il contrasto dell'inquinamento marino, attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca di coltivazione in mare ... usurpandone le finalità, con grave pregiudizio e danno della comunità crotonese, ha usato le stesse nel tempo come mezzo di scambio politico elettorale distribuendole senza alcun criterio a pioggia in tutta la provincia crotonese.

E' evidente che il Dott. Garruba avrebbe dovuto approfondire i temi delle percentuali esatte delle royalties, oltre di chi ne abbia diritto e quale ne siano le finalità di utilizzo ex lege.

Il titolare di una concessione di coltivazione di idrocarburi è tenuto a corrispondere annualmente allo Stato "il valore di un'aliquota del prodotto" pari al 10% della quantità estratte in terraferma ed al 10% degli idrocarburi gassosi e al 7% degli idrocarburi liquidi estratti in mare (art. 19, primo comma ed art. 20, primo comma del D.Lgs. 625/1996).

Dell'aliquota dovuta per le concessioni in terraferma il 55% è corrisposto dal concessionario direttamente alla regione a statuto ordinario ed il 15% ai comuni interessati (art. 20, primo comma del D.Lgs. 625/1996).

L'aliquota dovuta allo Stato è corrisposta dal concessionario alle regioni a statuto ordinario del Mezzogiorno che la destinano al "finanziamento di strumenti della programmazione negoziata nelle aree di estrazione ed adiacenti" (art. 20, comma 1-bis del D.Lgs. 625/1996).

La quota dell'aliquota dovuta ai comuni è destinata "allo sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, all'incremento industriale e ad interventi di miglioramento ambientale" (art. 20, primo comma del D.Lgs. 625/1996).

Dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito, "MiSE") risulta che il Comune di Crotona non ha percepito royalties dal 2008 al 2015.

Al contrario, negli otto anni (2008-2015) la Regione Calabria (popolazione 1.976.631) ha percepito royalties per un totale di euro 59.178.748,30 (Fonte: Ministero dello sviluppo economico (http://www.mise.gov.it)-DGS-UNMIG):

	Anno	Royalty Euro
1	2008	6.670.316,82
2	2009	7.398.545,91
3	2010	6.850.585,58
4	2011	8.044.260,53
5	2012	7.809.132,92
6	2013	8.431.528,45
7	2014	7.638.171,53
8	2015	6.336.206,56
	Totale	59.178.748,30

Ex lege, quindi la Regione Calabria dovrebbe destinare le royalties al "finanziamento di strumenti della programmazione negoziata nelle aree di estrazione ed adiacenti" quale potrebbe essere il Comune Di Crotona.

Pertanto, sono infondate le tesi del Dott. Garruba sulle percentuali delle royalties, su chi ne abbia diritto e quali siano le finalità del loro utilizzo ex lege.

4.2. La tesi secondo cui le aree richieste dalla Global MED sarebbero oggetto di divieto ex art. 35 del d.l. 83/2012

Sostiene il Dott. Garruba (il sottolineato è nel testo originale) (pag. 20) che:

Il Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 ... all'art. 35³⁰ dettando Disposizioni in materia di ricerca ed estrazione di idrocarburi individua, tra l'altro, anche le aree inerenti al divieto alle attività di ricerca facendole coincidere con le zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette ...

Il Dott. Garruba sembra sostenere che "le aree inerenti al divieto delle attività di ricerca" sarebbero non solo "le zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa", considerate "aree marine e costiere protette", ma anche "le zone di mare poste dal perimetro esterno delle suddette aree".

La Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare³¹ ha stabilito che il "mare territoriale" di uno Stato si estende "fino a un limite massimo di 12 miglia marine" (art. 3) e che "la piattaforma continentale di uno Stato costiero comprende il fondo e il sottosuolo delle aree sottomarine che si estendono al di là del suo mare territoriale". (Art. 76, primo comma).

Prevede inoltre la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare che "lo Stato costiero esercita sulla piattaforma continentale diritti sovrani allo scopo di esplorarla e sfruttarne le risorse minerali". (Art. 77, primo comma).

Se la tesi del Dott. Garruba fosse fondata, vi sarebbe in Italia un divieto assoluto di ricerca e coltivazione di idrocarburi in tutta la piattaforma continentale, oltre il mare territoriale.

Pertanto, la tesi del Dott. Garruba, che sostiene esservi un divieto di ricerca nelle aree di mare d'interesse per la Global MED, non richiede ulteriori commenti.

5. OSSERVAZIONI DEL DOTT. ANTONIO GABELLONE PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI LECCE ALLE ISTANZE "d 89 F.R.-GM", "d 90 F.R.-GM".

³⁰ Art. 35, comma 1 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito in legge, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (di seguito "D.L. 83/2012").

³¹ "Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare", fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva con Legge 2 dicembre 1994, n. 689 (di seguito "Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare").

Il Presidente della Provincia di Lecce solleva sostanzialmente quattro problemi: 1) "il parere di compatibilità ambientale" non deve prescindere dalla valutazione delle successive fasi della perforazione e della "estrazione" di idrocarburi; 2) l'uso dell'airgun giustifica la contrarietà alle prospezioni; 3) l'area marina protetta Porto Cesareo sarebbe "prossima al sito di prospezione"; 4) la "enorme contraddizione" del MATM che autorizza le indagini sismiche e persegue gli obiettivi della Direttiva 2008/56/CE sulla strategia per l'ambiente marino.

5.1. La tesi secondo cui "il parere di compatibilità ambientale" non deve prescindere dalla valutazione delle successive fasi della perforazione e della "estrazione" di idrocarburi.

Attesta il Dott. Gabellone che (pag. 2):

Preliminarmente si ribadisce ... che il parere di compatibilità ambientale non debba essere in alcun modo disgiunto dalle eventuali attività future di realizzazione di pozzi esplorativi e di successiva estrazione idrocarburi. Si ritiene, infatti, che in un procedimento di compatibilità ambientale anche queste successive attività funzionali a quella di ricerca (oggetto di pronuncia nel procedimento in corso) debbano essere invece considerate nell'ambito del procedimento in itinere in quanto la ricerca, con le attività di prospezione, è funzionale ad un eventuale sfruttamento delle risorse di idrocarburi eventualmente presenti sui fondali marini.

La tesi del Dott. Gabellone evidenzia scarsa dimestichezza con la legislazione in materia di idrocarburi.

Il tema è già stato approfondito nel capitolo 1.2 a cui si fa rinvio.

5.2. La tesi secondo cui l'uso dell'"airgun" giustifica la contrarietà alle prospezioni.

Attesta il Dott. Gabellone (pag. 2):

la totale contrarietà alle prospezioni in mare ... in quanto ... la tecnologia utilizzata (air gun) può provocare diversi impatti sull'ecosistema marino.

Anche questa tesi del Dott. Gabellone evidenzia una scarsa dimestichezza con la regolamentazione internazionale e nazionale dell'"airgun".

Il tema è già stato approfondito nel capitolo 1.4 a cui si fa rinvio.

5.3. La tesi secondo cui l'area marina protetta Porto Cesareo sarebbe "prossima al sito di prospezione".

Attesta il Dott. Gabellone (pag. 5) che l'"Area Marina Protetta Porto Cesareo"³² (è) prossima al sito di prospezione".

Si allega copia di una mappa che evidenzia le distanze in miglia marine e chilometri tra la AMP Porto Cesareo e le due aree "d89 F.R.-GM" (di seguito "d89") e "d90 F.R.-GM" (di seguito, "d 90") (All. 7).

La mappa evidenzia che l'AMP Porto Cesareo dista 104 Km - 56 miglia marine dall'area d 90 ed 84 Km - 45 miglia marine dall'area d89.

³² Decreto del Ministro dell'Ambiente d'intesa con il Ministro del Tesoro 12 dicembre 1997, recante "Istituzione dell'area naturale marina protetta denominata "Porto Cesareo"" e Decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 9 dicembre 2009, recante "Approvazione del regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'area marina protetta "Porto Cesareo"".

STUDIO LEGALE TURCO

Pertanto, è infondata la tesi del Dott. Gabellone che l'AMP Porto Cesareo sia "prossima al sito di prospezione".

5.4. La tesi della "enorme contraddizione" del MATTM che autorizza indagini sismiche e persegue gli obiettivi della Direttiva 2008/56/CE sulla strategia per l'ambiente marino.

Attesta il Dott. Gabellone che:

Il 17 giugno 2008 il Parlamento Europeo ed il Consiglio dell'Unione Europea hanno emanato la Direttiva quadro 2008/56/CE sulla strategia per l'ambiente marino³³, successivamente recepita in Italia con d.lgs. n. 190 del 13 ottobre 2010³⁴ ... L'enorme contraddizione risiede proprio nel fatto che il Ministero dell'Ambiente che oggi spesso autorizza le procedure di indagini per l'estrazione degli idrocarburi, contemporaneamente investe incentivando la ... Marine Strategy³⁵ nelle medesime aree.

Non c'è alcuna "contraddizione" da parte del MATTM tra la valutazione d'impatto ambientale della ricerca e coltivazione di idrocarburi ed altre funzioni istituzionali.

Il Dott. Gabellone non ha evidentemente considerato la Direttiva 2014/89/UE³⁶, la cui "ratio" è contenuta principalmente nel "Considerando 1" del seguente tenore:

(1) Il rapido ed elevato incremento della domanda di spazio marittimo per scopi diversi, come gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, la prospezione e lo sfruttamento di petrolio e gas naturale, il trasporto marittimo e le attività di pesca, la conservazione degli ecosistemi e della biodiversità, l'estrazione di materie prime, il turismo, gli impianti di acquacoltura e il patrimonio culturale sottomarino, nonché le molteplici pressioni sulle risorse costiere, richiedono una strategia integrata di pianificazione e di gestione.

Nell'art. 5, rubricato "Obiettivi di pianificazione dello spazio marittimo", la Direttiva prevede che:

1. In sede di elaborazione e attuazione della pianificazione dello spazio marittimo, gli Stati membri ... promuov(ono) la coesistenza delle pertinenti attività e dei pertinenti usi.
2. Mediante i rispettivi piani di gestione dello spazio marittimo, gli Stati membri mirano a contribuire allo sviluppo sostenibile dei settori energetici del mare, dei trasporti marittimi e del settore della pesca e dell'acquacoltura, per la conservazione, la tutela e il miglioramento dell'ambiente ...

Qualora quindi l'elencazione dei settori d'intervento nella pianificazione dello spazio marittimo, contenuta nella Direttiva, fosse indicativa delle priorità, il "settore energetico del mare" (inclusa la "prospezione") avrebbe indubbiamente un ruolo predominante nella "coesistenza delle pertinenti attività e dei pertinenti usi".

³³ Direttiva 2008/56/CE del 17 giugno 2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio "che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (Direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino)".

³⁴ Decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190 recante "Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino".

³⁵ La reale denominazione inglese della Direttiva 2008/56/CE è "Marine Strategy Framework Directive".

³⁶ Direttiva 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014 "che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo" (di seguito "Direttiva 2014/89/UE").

STUDIO LEGALE TURCO

Pertanto, è infondata la tesi del Dott. Gabellone secondo cui le funzioni del MATTM in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi sarebbe in "contraddizione" con altre funzioni istituzionali in materia di "pianificazione dello spazio marittimo".

6. OSSERVAZIONI DELLA DOTT.SSA ROSELLA CERRA E DEL DOTT. GIUSEPPE FERRARO ALLE ISTANZE "d 89 F.R.-GM", "d 90 F.R.-GM" PER CONTO DI 5 "ASSOCIAZIONI E COMITATI".

Va preliminarmente evidenziato che la Dott.ssa Rosella Cerra ed il Dott. Giuseppe Ferraro (di seguito "Dottori Cerra/Ferraro") attestano che le osservazioni sono state da loro redatte "per conto di" (pag. 1, 2 e 73):

- 1) Dott.ssa Rosella Cerra
- 2) Dott. Giuseppe Ferraro
- 3) "Comitato Abruzzese per la Difesa dei Beni Comuni - Coordinamento Nazionale NO TRIV - Sezione Abruzzo";
- 4) R.A.S.P.A. - Rete delle Associazioni delle Sibaritide e del Pollino per l'Autotutela;
- 5) SOS Mediterraneo
- 6) Unione Mediterranea
- 7) Forum Ambientalista Puglia

Va anche evidenziato che le tesi, sostenute dai Dottori Cerra/Ferraro in questa sede, sono le stesse delle Osservazioni già esaminate, relative alle tre istanze "d 85 F.R.-GM", "d 86 F.R.-GM", d 87 F.R.-GM".

Rinviamo quindi integralmente alle nostre controdeduzioni relative al Capitolo 2.

7. PARERE DEL COMITATO VIA ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE PUGLIA IN MERITO ALLE ISTANZE "d 89 F.R.-GM" E "d 90 F.R.-GM".

In data 20 febbraio 2015 la Giunta della Regione Puglia ha adottato la "Deliberazione" n. 213 in merito alla "Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di competenza statale" relativa alle istanze "d 89F.R.-GM" e "d 90F.R.-GM". La Giunta dichiara nella "Deliberazione" che, per "esprimere parere non favorevole di compatibilità ambientale", ha "considerato" il "parere allegato" del "Comitato Regionale V.I.A." del 10 febbraio 2015 che, quindi, diviene per relationem la fonte primaria dei motivi del diniego della Giunta (di seguito, "Parere"). Pertanto esamineremo il Parere come se le motivazioni esposte nello stesso fossero quelle della Giunta.

7.1. La tesi della necessaria adozione del "principio di precauzione" in relazione ai "cetacei e rettili marini" e per l'uso dell'"airgun".

Si attesta nel Parere:

(pag. 14) (Per) tutte le specie di cetacei e rettili marini rilevate nel presente SIA ... l'applicazione del principio di precauzione è d'obbligo (in quanto) il Proponente fornì (sce) dati ... scarsamente fonda(ti).

(pag. 16) Le presenti prospezioni con airgun sono, per ammissione del Proponente, finalizzate ad un futuro sfruttamento di eventuali giacimenti ad olio.

Va innanzitutto evidenziato che gli autori del Parere dimostrano una scarsissima "dimestichezza" della regolamentazione internazionale e nazionale sull'uso dell'"airgun" ed ispirate alla massima tutela dei "cetacei e rettili marini". In particolare, vengono ignorati quattro fondamentali documenti, due di regolamentazione internazionale (Linee guida ACCOBAMS e Linee guida JNCC), il terzo commissionato addirittura dal MATTM (Progetto CIBRA) ed il quarto commissionato dalla Commissione Tecnica di Valutazione Ambientale del MATTM (Rapporto ISPRA).

STUDIO LEGALE TURCO

Inoltre va rilevato che, come attestato da un autorevole fonte tecnico scientifica italiana, le Linee guida ACCOBAMS, unitamente alle Linee guida JNCC, sono "l'unica forma di regolamentazione delle prospezioni geofisiche in mare adottata a livello internazionale" (Rapporto ISPRA pag. 28).

La Global MED, prima in Italia, ha provveduto a far predisporre la traduzione integrale giurata delle Linee Guida ACCOBAMS e delle Linee Guida JNCC (vedasi gli allegati 3 e 4).

Le Linee Guida ACCOBAMS e le Linee Guida JNCC, il Progetto CIBRA ed il Rapporto ISPRA, guideranno la futura attività della Global MED, qualora le venissero conferiti i titoli abilitativi.

Infine, per un esame approfondito dei quattro documenti e del "principio della precauzione", si rinvia al Capitolo 1.

Pertanto, è infondata la tesi, contenuta nel Parere, secondo cui nella fattispecie, sarebbe "d'obbligo l'applicazione del principio di precauzione" per uso dell'"airgun" ed a tutela dei "cetacei e rettili marini.

7.2. La tesi della mancata dimostrazione della "storia operativa" della Global MED "anche in altri contesti geografici" e sulla "genericità" del "piano di monitoraggio e di gestione delle emergenze".

Attestano gli autori del Parere che:

Si rileva l'assenza nello SIA delle informazioni relative alla storia operativa del Proponente anche in altri contesti geografici, specie in relazione ad esperienze pregresse di prospezioni geofisiche off-shore, alla incidentalità ad essa collegata ed alla documentata capacità di gestire e mitigare eventuali evenienze negative. Nel caso presente il piano di monitoraggio e quello di gestione delle emergenze risultano quanto mai generici e non tarati sulle eventualità a carico dei recettori sensibili.

7.2.1. La "storia operativa"

Gli autori del Parere dimostrano in questo caso una significativa "carezza di dimestichezza" con la legislazione ambientale e con la regolamentazione di attuazione della legislazione sugli idrocarburi.

Il Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006) non prevede che, nell'ambito di una procedura VIA, il proponente debba fornire al MATTM "informazioni relative alla storia operativa anche in altri contesti geografici, alla incidentalità od alla capacità di gestire e mitigare eventuali evenienze negative".

La materia è invece di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito, "MiSE"), a cui viene presentata la domanda iniziale di conferimento dei permessi di ricerca.

Infatti, l'art. 6 del D.D. 15/7/2015³⁷ prevede che il richiedente un permesso di ricerca debba presentare una "relazione con descrizione delle principali attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi svolte in Italia o all'estero" ed illustrare "le competenze tecniche acquisite in qualità di rappresentante unico o contitolare con riferimento ai progetti realizzati (includere) salute, sicurezza, ambiente e innovazione".

7.2.2 Il "piano di monitoraggio e di gestione delle emergenze"

³⁷ Decreto del Direttore generale per le risorse minerarie ed energetiche del Ministero dello Sviluppo Economico del 15 luglio 2015, recante "Procedure operative di attuazione del decreto 25 marzo 2015 e modalità di svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e dei relativi controlli, ..." (di seguito, "D.D. 15/7/2015").

STUDIO LEGALE TURCO

Va considerato che il Parere del Comitato V.I.A. della Regione Puglia è stato espresso il 10 febbraio 2015 e che riflette detta data l'affermazione nel Parere che "il piano di monitoraggio e quello di gestione delle emergenze risultano quanto mai generici e non tarati sulla eventualità a carico dei recettori sensibili".

In data 13 luglio 2015, nell'ambito del procedimento in corso di verifica della compatibilità ambientale del "progetto", la Global MED ha depositato presso il MATTM copia del "Piano di Gestione delle Emergenze. Rilievo Geofisico Mar Ionio".

Come evidenziato nel documento in relazione alle "finalità", il "Piano di Gestione delle Emergenze (ERP) determina la struttura organizzativa della Global MED ed i protocolli che saranno messi in atto, in risposta ad ogni incidente grave" (di seguito "Piano") (pag. 5). Il sotto riportato "indice" del Piano evidenzia la competenza di settore e la capacità tecnica della Global MED:

1.	Introduzione.....	5
1.1	Finalità	5
1.2	Obiettivi.....	6
1.3	Portata	6
1.4	Struttura del Piano.....	6
2.	Manutenzione del Piano.....	7
2.1	Controllo del Piano.....	7
2.2	Amministrazione del Piano.....	7
2.3	Cronologia dei Controlli.....	7
3.	Struttura della Gestione Regionale delle Emergenze.....	8
3.1	Livelli di gestione.....	8
3.2	Principi di Metodo di Comando dell'incidente (ICS).....	8
3.3	Struttura Organizzativa di Gestione delle Emergenze.....	9
3.4	Attivazione della Gestione.....	12
3.5	Procedura di Avvio.....	12
4.	Livello di Risposta - Squadra di Risposta alle Emergenze.....	14
5.	Livello Gestionale - Squadra di Gestione dell'Incidente (IMT).....	18
5.1	L'Organizzazione dell'IMT.....	19
5.2	Principali Interventi di Gestione dell'IMT.....	20
6.	Livello di Supporto - Squadra di Supporto dell'Incidente (IST).....	29
6.1	Procedure per l'Attivazione dell'IST.....	29
6.2	Interventi Principali di Gestione dell'IST.....	31
6.3	Tecnici Specializzati.....	40
7.	Media.....	43
7.1	Generale.....	43
7.2	Procedure per il rilascio di informazioni in caso di incidente.....	43
7.3	Esempi di Dichiarazione ai Media.....	44

Pertanto, sono prive di fondamento le tesi degli autori del Parere secondo cui la Global MED avrebbe dovuto presentare al MATTM, nell'ambito della procedura VIA, "informazioni sulla storia operativa" e che l'attuale Piano di Gestione delle Emergenze della Global MED sia "generico" e non "tarato sulla eventualità a carico dei recettori sensibili".

7.3. La tesi secondo cui l'indagine sismica vada inibita in quanto "l'area di intervento" è "prossima" ad una "zona dichiarata Fishery Restricted Area (FRA)".

STUDIO LEGALE TURCO

Viene attestato nel Parere che (pag. 15):

Va ricordato che una zona prossima all'area di intervento è dichiarata Fishery Restricted Area (FRA³⁸) dalla GFCM (General Fisheries Commission for the Mediterranean³⁹) ...

Si allega copia del documento "Fisheries Restricted Areas" (FRAs) (scaricato dal sito FAO) (All. 8) in cui si legge (tradotto dall'inglese):

La FRA (: Area di divieto di pesca) della Lophelia reef (: scogliera) a largo di Capo Santa Maria di Leuca" (976 km², GSA (Geographical Subareas) 19, Italia. Quest'area è stata protetta dalle attività di pesca con dragaggi e reti a strascico sul fondale per garantire la conservazione di un ecosistema unico di coralli di acqua fredda (Madrepora oculata e Lophelia pertusa).

Si allega copia della mappa che evidenzia la "FRA Lophelia reef" in rapporto alle due aree richieste dalla Global MED (All. 9).

La mappa dimostra che la "d89 F.R.-GM" non rientra nella "FRA Lophelia reef", che invece lambisce solo e minimamente la parte occidentale del "d90 F.R.-GM".

Comunque, dal documento FAO (all. 8) si evince che nella "FRA Lophelia reef" sono vietate solo alcune forme di pesca e che la "prossimità" della FRA all'"area di intervento" della Global MED non impedisce l'indagine sismica con l'uso dell'"airgun".

7.4. La tesi secondo cui "l'area oggetto di indagine rientra all'interno di una zona ampia: SPAMI, Convenzione di Barcellona, EBSA, Convenzione sulla biodiversità".

Viene attestato nel Parere che (pag. 16):

L'area oggetto di indagine rientra all'interno di una zona ampia (capo S. Maria di Leuca, Ionio settentrionale) proposta per vari livelli di protezione (area di reperimento per SPAMI⁴⁰, Convenzione di Barcellona⁴¹, EBSA⁴², Convenzione per la Diversità Biologica⁴³)

Accerteremo quindi la correttezza delle affermazioni contenute nel Parere.

7.4.1. Convenzione di Barcellona e SPAMI.

Prevede il secondo comma dell'art. 4 della Convenzione di Barcellona (traduzione non ufficiale allegata alla legge di ratifica) che:

Le Parti contraenti coopereranno per l'elaborazione e l'adozione, ..., dei protocolli addizionali, che prescrivano le

³⁸ "Fishery Restricted Area" (FRA) (: Area di divieto di pesca).

³⁹ "General Fisheries Commission for the Mediterranean" (GFCM) (: Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) è stata (tradotto dall'inglese) "istituita ai sensi delle disposizioni dell'articolo XIV della Costituzione della FAO" (vedi sito FAO). FAO è l'acronimo inglese di "Food and Agriculture Organization", istituito con l'"Accordo per la costituzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura", fatto a Quebec il 16 ottobre 1945 e reso esecutivo con Legge 16 maggio 1947, n. 546.

⁴⁰ "SPAMI" è l'acronimo inglese di "Specially Protected Areas of Mediterranean Importance". In italiano "ASPIM", ovvero "Zone particolarmente protette di rilevanza mediterranea" come definita nella "Traduzione non ufficiale" del primo comma dell'art. 8 del "Protocollo relativo alle zone particolarmente protette e alla diversità biologica nel Mediterraneo", fatto a Barcellona il 10 giugno 1995 e ratificato e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1999, n. 175 (di seguito, "Protocollo di Barcellona sulle SPAMI").

⁴¹ "Convenzione sulla salvaguardia del mar Mediterraneo dall'inquinamento", fatta a Barcellona il 16 febbraio 1976 e ratificata e resa esecutiva con Legge 25 gennaio 1979, n. 30 (di seguito "Convenzione di Barcellona").

⁴² "EBSA" è l'acronimo inglese di "Ecologically or Biologically Significant Marine Areas" (: Aree marine ecologicamente o biologicamente significative).

⁴³ "Convenzione sulla diversità biologica", fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata e resa esecutiva con Legge 14 febbraio 1994, n. 124 (di seguito, "Convenzione sulla diversità biologica").

misure, le procedure e le norme concordate per assicurare l'applicazione della Convenzione

Le "Parti contraenti" la Convenzione di Barcellona, in applicazione dell'art. 4, hanno sottoscritto il Protocollo di Barcellona sulle SPAMI.

Nelle premesse del Protocollo di Barcellona sulle SPAMI, le "Parti contraenti" confermano che detto trattato internazionale è stato da loro "convenuto, essendo Parti alla Convenzione per la protezione del mare Mediterraneo dall'inquinamento adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976".

Prevede il primo comma dell'art. 8 del Protocollo di Barcellona sulle SPAMI, rubricato "Istituzione di una lista di zone particolarmente protette di rilevanza mediterranea" (traduzione non ufficiale allegata alla legge di ratifica) che:

Al fine di promuovere le cooperazioni in materia di gestione e di preservazione delle zone naturali e di protezione delle specie minacciate e dei loro habitat, le Parti istituiscono una "Lista delle zone particolarmente protette di rilevanza mediterranea", di seguito denominata "Lista delle ASPIM"

Pertanto la "Lista delle ASPIM" (ovvero SPAMI in inglese) è stata istituita dall'art. 8 del Protocollo di Barcellona che ha dato esecuzione all'art. 4 della Convenzione di Barcellona.

Le SPAMI (ovvero ASPIM) italiane sono 10: Portofino, Miramare, Plemmirio, Tavolara - Punta Coda Cavallo, Torre Guaceto, Capo Caccia - Isola Piana, Punta Campanella, Porto Cesareo, Capo Carbonara, Penisola del Sinis - Isola Mal di Ventre.

Pertanto, l'"area oggetto d'indagine" rientra nel Mediterraneo regolato dalla Convenzione di Barcellona ma, contrariamente a quanto sostenuto dagli autori del Parere, detta area non "rientra all'interno" di alcuna SPAMI.

7.4.2. Convenzione sulla diversità biologica

La Convenzione sulla diversità biologica, prevede all'art. 8, rubricato "Conservazione in situ" che (traduzione non ufficiale allegata alla legge di ratifica):

Ciascuna Parte contraente, ...:

a) Istituisce un sistema di zone protette o di zone dove misure speciali devono essere adottate per conservare la diversità biologica

L'Italia ha dato esecuzione alla Convenzione sulla diversità biologica, istituendo "aree protette". Nel decreto del MATTM del 27 aprile 2010⁴⁴ sono elencate le 871 "aree protette".

Si allega copia di una mappa con le indicazioni in rosso delle 32 aree marine protette "AMP italiane" (All. 10).

Pertanto, l'"area oggetto d'indagine" rientra nello spazio regolato dalla Convenzione sulla biodiversità. Tuttavia, la constatazione è senza pregio, in quanto la Convenzione non vieta le indagini sismiche con l'uso dell'"airgun".

7.4.3. EBSA

⁴⁴ Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 27 aprile 2010 recante "Approvazione dello schema aggiornato relativo al VI Elenco ufficiale delle aree protette, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, lettera c), della legge 6 dicembre 1994, n. 394 e dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281" (di seguito, "Decreto MATTM 27 aprile 2010").

STUDIO LEGALE TURCO

Si allega il documento del 22 maggio 2014 dell'UNEP (United Nations Environment Program) "Convention on Biological Diversity. Report of the Mediterranean Regional Workshop to facilitate the description of ecologically or biologically significant marine areas" (: Convenzione sulla diversità biologica. Rapporto del laboratorio regionale mediterraneo per facilitare la descrizione di aree marine significative ecologicamente e biologicamente) (di seguito, "Rapporto") (All. 11).

Al Rapporto è allegata la mappa dell'"area che soddisfa i criteri EBSA", denominata "South Adriatic Ionian Straight" (: Sud adriatico e stretto dello Ionio).

Tuttavia, dalla mappa non si comprende se le aree d 89 e d 90 rientrano o meno nell'EBSA. È comunque evidente che il Rapporto non esclude, nell'area EBSA, le indagini sismiche con l'uso dell'"airgun".

7.5. La tesi della "mancanza di una valutazione cumulativa dei possibili effetti" dei progetti della Global MED, secondo "il disposto dell'art. 3 c. 1 lettera c) del D.Lgs. 152/2006 nonché della sentenza 1341 del 14.7.2001 del TAR di Lecce".

Sostengono gli autori del Parere che (pag. 16):

La mancanza di una valutazione cumulativa dei possibili effetti va contro il disposto dell'art. 3 c. 1 lettera c del D.Lgs 152/2006, nonché della sentenza 1341 del 14.7.2001 del TAR di Lecce, che in un caso analogo ha rigettato una valutazione parziale.

7.5.1 L'art. 3, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 152/2006

Va preliminarmente evidenziato che non esiste l'art. 3, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 152/2006 ovvero Codice dell'ambiente. Il primo comma dell'art. 3 del Codice dell'ambiente è stato "soppresso" dall'art. 1 comma 2, lettera a) del D.Lgs. 128/2010⁴⁵.

La norma corretta è l'art. 5 (rubricato "Definizioni") comma 1, lettera c) del Codice dell'ambiente che, tuttavia, non prevede che nella valutazione di impatto ambientale debbano essere considerati i "possibili effetti". Gli autori del Parere leggono quindi nel testo di legge parole che non vi sono. E non potrebbe essere altrimenti in quanto si esigerebbero dalle società petrolifere "poteri divinatori" sui "possibili effetti" delle indagini sismiche.

7.5.2. La sentenza 1341 del 14.7.2001 del TAR Lecce

Con la sentenza n. 01341/2011 del 14 luglio 2011 (non 2001), il TAR per la Puglia Lecce – Sezione Prima (di seguito, "Sentenza TAR/Lecce") ha accolto il ricorso del Comune di Ostuni ed ha annullato tre decreti del MATTM e MIBACT con cui era stata data "pronuncia positiva di compatibilità ambientale concernente il progetto di realizzazione della prima fase del programma lavori collegato" a tre permessi di ricerca di idrocarburi della società Northern Petroleum (UK) LTD.

Si ritiene nella Sentenza TAR/Lecce che i provvedimenti ministeriali sarebbero stati carenti "di una valutazione di impatto unitaria, cioè tale da fornire una visione completa delle interazioni e degli effetti di un programma umano di sfruttamento delle risorse sull'ecosistema da proteggere" (pag. 10), che sarebbe invece richiesta dal "Codice dell'ambiente, con l'art. 5, comma 1, lettera c" (pag. 6).

A sostegno della tesi vi sarebbe 1) l'art. 3, comma 2, lettera b) n. 2 del DPCM 27 dicembre 1988; 2) la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 16 giugno 2009, n. 3849; 3) la necessità di uno studio sugli impatti

⁴⁵ Decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69" (di seguito, "D.Lgs. 128/2010").

STUDIO LEGALE TURCO

cumulativi per l'uso dell'"airgun"; 4) il principio di precauzione; 5) lo "smembramento" da parte dell'"imprenditore" di un unico programma di ricerca in più segmenti al fine di minimizzare le ricadute sull'ambiente.

1) L'art. 3, comma 2, lettera b) n. 2 del D.P.C.M. 27 dicembre 1988

Si sostiene nella sentenza che vi sarebbe (pag. 7):

l'obbligo, per l'imprenditore, di evidenziare gli interventi connessi, complementari o a servizio di quello proposto così come prescritto dall'art. 3, comma 2 lettera b) n. 2 del DPCM 27 dicembre 1988⁴⁶ perché solo così è possibile una verifica illuminante ed esaustiva della incidenza ambientale di un progetto complesso.

Prevede l'art. 1, rubricato "Finalità" del D.P.C.M. 27/12/1988 che il provvedimento si applica solo a "tutte le categorie di opere di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377⁴⁷".

Purtroppo il D.P.C.M. 377/1988 è stato abrogato dall'art. 36 del D.Lgs. 152/2006 ovvero dal Codice dell'ambiente.

Pertanto, il 14 luglio 2011, il TAR di Lecce ha fondato la sua sentenza sul D.P.C.M. 27/12/1988 applicabile ad "opere" oggetto di un provvedimento "abrogato" 5 anni prima.

2) La sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 16 giugno 2009, n. 3849

Si attesta nella Sentenza TAR/Lecce che:

Anche il Consiglio di Stato si è pronunciato in favore di una valutazione di impatto ambientale unitaria, affermando che "La procedura relativa alla valutazione di impatto ambientale non può essere elusa a mezzo di un riferimento a realizzazioni o interventi parziali, caratteristici nelle opere da realizzarsi per "tronchi" o "lotti"; necessitando la valutazione ambientale di una visione unitaria dell'opera, ostante alla possibilità che, con meccanismo di stampo elusivo, l'opera venga artificiosamente suddivisa in frazioni eseguite in assenza della valutazione, perché, isolatamente prese, non configurano interventi sottoposti al regime protettivo" (Consiglio di Stato, sez. V, 16 giugno 2009, n. 3849)

Ma va rilevato che gli autori della Sentenza TAR/Lecce hanno omesso il seguente passo della sentenza del Consiglio di Stato che consente di determinare la normativa di riferimento e il bene oggetto della controversia:

L'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 377/1988, nell'individuare i progetti di massima da sottoporre alla procedura di V.I.A. avverte la necessità di precisare, proprio in relazione alle autostrade e alle vie di rapida comunicazione (comma 2, lettera e) - ovverosia alle opere che con maggior frequenza danno luogo a realizzazioni o interventi per fasi parziali - che i progetti da comunicare devono intendersi "riferiti all'intero tracciato", "ovvero a tronchi funzionali" da sottoporre alle procedure di riferimento purché siano comunque definite le ipotesi di massima concernenti l'intero tracciato nello studio di impatto ambientale.

⁴⁶ Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988 recante "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6, L. 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377" (di seguito, "D.P.C.M. 27/12/1988").

⁴⁷ Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377 recante "Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della L. 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale" (di seguito, "D.P.C.M. 377/1988").

Va anche rilevato che, alla data della sentenza del Consiglio di Stato (16 giugno 2009), il D.P.C.M. 377/1988 era stato abrogato (3 anni prima) dall'art. 36 del D.Lgs. 152/2006).

Inoltre, anche qualora il D.P.C.M. 377/1988 fosse stato in vigore, il contenuto dello stesso non sarebbe comunque applicabile al caso di specie. Infatti, l'art. 2, prevede 10 progetti dalle "centrali termoelettriche" (n. 1) agli "elettrodotti aerei" (n. 10).

Nessuno, quindi, dei 10 "progetti", elencati nell'art. 2 del D.P.C.M. 377/1988, riguardava la "ricerca di idrocarburi in mare", il "progetto" in questione, previsto nel n. 7 dell'allegato II al D.Lgs. 152/2006).

Pertanto, anche la sentenza del Consiglio di Stato n. 3849/2009 non supporta la tesi del TAR/Lecce.

3) La necessità di uno studio sugli impatti cumulativi per l'uso dell'"airgun"

Si attesta nella Sentenza TAR/Lecce che (pag. 8):

Nel caso di specie, del resto, la necessità di uno studio relativo agli impatti cumulativi derivanti dall'impiego del metodo di prospezione geofisica denominato *airgun* si coglie non appena si consideri non solo la particolarità del metodo di prospezione geofisica, ma anche le conseguenze sulla fauna marina.

Non c'è "necessità di uno studio relativo agli impatti cumulativi" per l'uso dell'"airgun" e sulle "conseguenze sulla fauna marina".

Gli autori della Sentenza TAR/Lecce evidentemente ignorano i quattro fondamentali studi in materia, due di regolamentazione internazionale (Linee guida ACCOBAMS e Linee guida JNCC), il terzo commissionato addirittura dal MATTM (Progetto CIBRA) ed il quarto commissionato dalla Commissione Tecnica di Valutazione Ambientale del MATTM (Rapporto ISPRA), esaminati nel Capitolo 1.

Pertanto è anche infondata la tesi degli autori della Sentenza TAR/Lecce secondo cui sarebbero necessari studi sugli impatti cumulativi sulla fauna marina per l'uso dell'"airgun".

4) Il "principio di precauzione"

Secondo gli autori della Sentenza TAR/Lecce i provvedimenti impugnati avrebbero violato il "principio di precauzione". Si attese infatti nella sentenza (pag. 9) che:

Il Collegio deve richiamare il principio di precauzione che costituisce regola fondante dell'azione ambientale, in uno ai criteri ulteriori descritti dall'art. 3 ter del D.lgs. 152/2006

La Corte Costituzionale ha stabilito che le norme europee e le sentenze interpretative di norme europee pronunciate dalla Corte di giustizia hanno "necessaria ed immediata applicazione" all'interno del nostro ordinamento, anche in presenza di norme interne incompatibili. Infatti, ha stabilito la Corte Costituzionale (sentenza n. 113 del 23 aprile 1985) che:

La regola comunitaria deve ricevere da parte del giudice statale necessaria ed immediata applicazione - pur in presenza di incompatibili statuizioni della legge ordinaria dello Stato, non importa se anteriore o successiva - e ciò ... anche (per le) statuizioni risultanti da sentenze interpretative della Corte di Giustizia.

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha interpretato il "principio della precauzione", di cui all'art. 191 del TFUE, con una serie di fondamentali sentenze, riportate da Antonio Tizzano in "Trattati dell'Unione europea", Giuffrè Editore Spa, Milano, 2014 (pag. 1625):

Il principio di precauzione, "principio fondamentale della protezione dell'ambiente" (Corte giust. parere del 6 dicembre 2001 n. 2/00 sul Protocollo di Cartagena, I-9713, punto 29), richiede l'adozione di misure di prevenzione appropriate in presenza di una minaccia o di un rischio di pregiudizio ai beni tutelati dall'art. 191, par. 2, TFUE (tutela dell'ambiente e protezione della salute umana: Corte giust. 2 dicembre 2004, causa C-41/02, Commissione c. Paesi Bassi, I-11375, punto 45), che non siano ancora stabiliti con evidenza scientifica (Corte giust. 26 maggio 2005, causa C-132/03, Codacons e Federconsumatori, I-4167, punto 61) ... o che, a fortiori, non siano stati oggetto di adeguata valutazione preventiva (con riguardo alle attività rischiose per l'integrità di un sito o di un habitat: 26 maggio 2011, causa C-538/09, Commissione c. Belgio, punto 39).

Nel caso di specie, la "minaccia od il rischio di pregiudizio" alla fauna marina ed agli ecosistemi naturali che deriverebbero dalla prospezione geofisica con l'uso dell'"airgun", sono stati "stabiliti con evidenza scientifica" o sono stati "oggetto di adeguata valutazione preventiva", per lo meno in quattro fondamentali documenti: 1) Linee guida ACCOBAMS; 2) Linee guida JNCC; 3) Progetto CIBRA; 4) Rapporto ISPRA, esaminate nel Capitolo 1.

Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dagli autori della Sentenza TAR/Lecce, il consolidato orientamento della Corte di giustizia europea e gli studi in materia consentono di ritenere che il "principio di precauzione" sia soddisfatto in relazione alle indagini sismiche condotte con l'uso dell'"airgun" ed a tutela della fauna marina.

5) Lo "smembramento" da parte dell'"imprenditore" di un unico programma di ricerca "in più segmenti al fine di minimizzare le ricadute sull'ambiente".


Si attesta nella Sentenza TAR/Lecce che (pag. 7):

L'imprenditore, dal canto suo, è tenuto ad un contegno di leale cooperazione con l'organo cui è attribuito il compito di monitorare gli effetti sull'ambiente del suo progetto, il che implica che non può smembrare un unico programma di ricerca in più segmenti al fine di minimizzare le ricadute sull'ambiente.

Non c'è nessun "disegno" da parte delle società petrolifere di artatamente "smembrare un unico programma di ricerca in più segmenti al fine di minimizzare le ricadute sull'ambiente".

Lo "smembramento" è "imposto" dall'art. 6, secondo comma della Legge 9/1991⁴⁸ che prevede che "l'area del permesso di ricerca non può comunque superare l'estensione di 750 chilometri quadrati".

Pertanto è infondata la tesi contenuta nella Sentenza TAR/Lecce, secondo cui lo "smembramento" dei "progetti" di ricerca sarebbe perfezionato dagli "imprenditori" e non dalla legge.


Per Global MED, LLC
Avv. Emanuele Turco

ET/mm

⁴⁸ Legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante "Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali" (di seguito, "Legge 9/1991").